SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 luglio 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETO 31 maggio 2016, n. **142**.

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata. (16G00154) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 giugno 2016.

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (16A05384) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 4 luglio 2016.

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. (16A05464) . . . . . *Pag.* 24

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 15 luglio 2016.

Approvazione dello Statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)». (16A05511) . . . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 20 giugno 2016.

Approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016. (16A05363) . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 7 luglio 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale. (16A05368). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 7 luglio 2016.

Rettifica del decreto 1° febbraio 2016, recante: «Iscrizione di varietà vegetali ortive nel relativo registro nazionale». (16A05369) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 8 luglio 2016.

Variazione della denominazione di varietà di mais e orzo distico iscritte al registro nazionale. (16A05366) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 8 luglio 2016.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale. (16A05367). . . . . *Pag.* 37

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 1° giugno 2016.

Interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'Agenzia digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile». (16A05392) . . . . *Pag.* 39

DECRETO 9 giugno 2016.

Riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. (16A05391) *Pag.* 58

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 153 del 26 febbraio 2014. (Ordinanza n. 358). (16A05386). . . . . *Pag.* 61

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità che ha colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008. Proroga della contabilità speciale n. 5256. (Ordinanza n. 359). (16A05387) . . . . *Pag.* 62

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 360). (16A05388). . . . . *Pag.* 63

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triminulet» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 882/2016). (16A05370). . . . . *Pag.* 68

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Planum» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 883/2016). (16A05371). . . . . *Pag.* 69

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ginoden» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 884/2016). (16A05372). . . . . *Pag.* 69

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Milvane» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 885/2016). (16A05385). . . . . *Pag.* 70

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 886/2016). (16A05389). . . . . *Pag.* 71
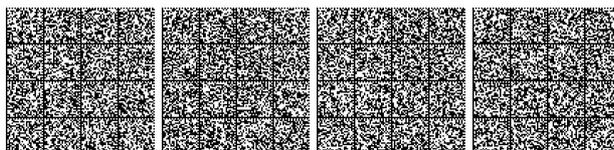
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocaina» (16A05364). . . . . *Pag.* 72

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viapres» (16A05365) . . . . *Pag.* 73

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Aurobindo», con conseguente modifica stampati. (16A05381) . . . . *Pag.* 74

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Avodart», con conseguente modifica stampati. (16A05382) . *Pag.* 74

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Stemflova», con conseguente modifica stampati. (16A05383) . . . . *Pag.* 75

Ministero dell'interno

Avviso di adozione del decreto n. 1220/PAC del 15 luglio 2016. (16A05436). . . . . *Pag.* 75

Ministero della difesa

Conferimento di onorificenza al valore dell'Arma dei Carabinieri (16A05380). . . . . *Pag.* 75

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri (16A05390). . . . . *Pag.* 75

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura in data 27 maggio 2015 e 23 settembre 2015. (16A05373) . . . . *Pag.* 76

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 27 novembre 2015. (16A05374) . . . . *Pag.* 76

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Gestione commissariale della «Humanitas Società cooperativa sociale», in Udine (16A05393) . . . *Pag.* 76

Gestione commissariale della «G.W.S. Coop Multiservice Società cooperativa», in Grado (16A05394). . . . . *Pag.* 76
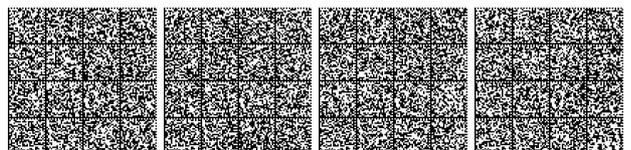
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2016, n. **142**.

Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Vista la direttiva (CE) n. 2007/42 della Commissione del 29 giugno 2007 che modifica la direttiva 2004/14/CE, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 aprile 1985, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 1994, n. 556, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze d'uso personale. Attuazione delle direttive 93/10/CEE e 93/111/CEE pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1999, n. 538, recante aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n. 230, recante recepimento della direttiva 2004/14/CE del 29 gennaio 2004 che modifica la direttiva 93/10/CEE, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2006;

Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza e semplificazione normativa all'elaborazione di un articolato coordinato del decreto ministeriale 21 marzo 1973 limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, che recepisca la direttiva 2007/42/CE, e all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative alla cellulosa rigenerata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 9 giugno 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, effettuata in data 3 dicembre 2015, prot. n. 45190 e la nota del 16 febbraio 2016 prot. n. DAGL 1846 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha preso atto della comunicazione effettuata;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 citato in premessa sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 — 1. Il presente capo disciplina le pellicole di cellulosa rigenerata le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure

b) sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

2. La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere rivestite su uno o su ambedue i lati.»;

b) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 20 appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa;

c) pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.»;

c) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* — 1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono essere prodotte utilizzando solo le sostanze e i gruppi di sostanze elencate nell'allegato II sezione 3-*bis* del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

2. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, devono essere prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II, sezione 3-*bis*, Parte prima, del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

3. In deroga al comma 1, sostanze non elencate nell'allegato II, sezione 3-*bis* del presente decreto possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rilevabile con un metodo convalidato conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

4. Il controllo della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata è effettuato secondo le modalità di cui alla sezione 5 dell'allegato IV del presente decreto o in alternativa con metodi di prestazioni adeguate ai limiti e prescrizioni previste nell'Allegato II sez. 3-*bis*.»;

d) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 — 1. Il rivestimento delle pellicole di cellulosa rigenerata definite all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, deve essere prodotto utilizzando le sostanze consentite per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari dal regolamento UE n. 10/2011 e successive modificazioni, alle condizioni ivi stabilite.

2. I materiali ed oggetti ottenuti con le pellicole di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *c)*, devono essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento UE n. 10/2011 e successive modificazioni.»;

e) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis* — 1. I budelli sintetici di cellulosa rigenerata sono ammessi all'impiego in contatto con gli alimenti a condizione che siano formati esclusivamente di cellulosa rigenerata plastificata con glicerina.

2. Prima dell'uso tali budelli devono essere lavati in maniera che il contenuto massimo di glicerina non superi il 13%.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.»;

f) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis* — 1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.»;

g) l'allegato II, sezione 3-*bis*: «Cellulosa rigenerata» è sostituito dall'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1994, n. 556;

b) decreto del Ministro della salute 10 maggio 2006, n. 230;

c) articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanità 17 dicembre 1999, n. 538.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2948
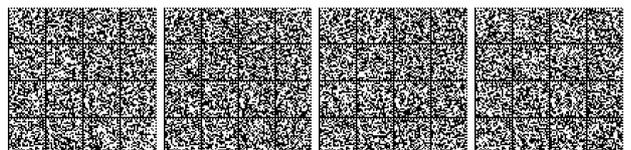
ALLEGATO *I*

(articolo 1, lettera G))

Allegato II sezione 3-bis

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B.:
– Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non rivestita.

– Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON RIVESTITA

NOME	**LIMITAZIONE**
A. **Cellulosa rigenerata**	Superiore o uguale a 72% (m/m)
B. **Additivi**	
1. *Ammorbidenti*	Inferiore o uguale a 27% (m/m) in totale
– Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole] – Etandiolo [= monoetilenglicole]	Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e solo per l'imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere ed etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare.
– 1,3 Butandiolo	
– Glicerina	
– 1,2 Propandiolo [= 1,2 propilenglicole]	
– Polietilene ossido [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 250 e 1200
–1,2 Polipropilene ossido [=1,2-polipropilenglicole]	Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1% (m/m) di sostanza
– Sorbitolo	
– Glicole tetraetilenico	

– Glicole trietilenico – Urea	
2. *Altri additivi*	Inferiore o uguale a 1% (m/m) in totale
Prima classe – Acido acetico e suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na – Acido ascorbico e suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na – Acido benzoico e benzoato di sodio – Acido formico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na – Acidi grassi lineari, saturi e insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH_4 Ca, Mg, K, Na, A1 e Zn – Acido citrico, d-1 lattico, maleico, 1-tartarico ed i loro sali Na e K – Acido sorbico ed i suoi sali di NH_4, Ca, Mg, K e Na – Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico – Amidi e farine alimentari naturali – Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico – Amilosio – Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio – Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico – Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi – Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi – Mono e/o diesteri dell’acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil) etere e/o trietilenglicole ù	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm^2 di pellicola non rivestita

– Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio	
– Ossido di polietilene [= polietilenglicole]	Peso molecolare medio tra 1200 e 4000
– Propionato di sodio	
Seconda classe	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 della pellicola non rivestita e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare 0,2 mg/dm^2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non rivestita
– Alchil (C_8-C_{18}) benzensolfonato di sodio	
– Isopropil naftalensolfonato di sodio	
– Alchil (C_8-C_{18}) solfato di sodio	
– Alchil (C_8-C_{18}) solfonato di sodio	
– Diottilsolfosuccinato di sodio	
– Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina	Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Laurilsolfato di ammonio, magnesio, potassio	
– Diamminoetano di N,N'distearolo, N,N' dipalmitolo e N,N' dioliolo	
– 2-eptadecil 4,4 bis (metilen-stearato) ossazolina	
– Etilsolfato di polietilenamminostearammide	Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
Terza classe – Agenti ancoranti	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti: butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris(2-idrossietil)ammina, 3,3'-diamminodipropilammina, 4,4'-diamminodibutilammina	Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non rivestita. Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil) ammina	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non rivestita Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Polialchilenammine cationiche reticolate	Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell'adozione delle disposizioni comunitarie

a) Resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina *b*) Resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina *c*) Resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca *d*) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina *e*) Resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina	
– Polietilenammine e polietilenimmine	Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti: acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diamminodipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietilentetrammina, solfito di sodio.	Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
Quarta classe:	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm^2 della pellicola non rivestita
– Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene – Laurilsolfato di monoetanolammina	

PARTE SECONDA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA RIVESTITA

NOME	**LIMITAZIONI**
A. **Cellulosa rigenerata**	Cfr. Parte Prima
B. **Additivi**	Cfr. Parte Prima
C. **Rivestimenti**	
1. Polimeri	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa	
– Nitrato di cellulosa	Inferiore o uguale a 20 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8% (m/m) e 12,2% (m/m)
2. Resine	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti a base di nitrato di cellulosa.
– Caseina	
– Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
– Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2-*bis* (4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C_2 a C_6 o miscele di questi alcoli	
– Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica	
– Gelatina alimentare	
– Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione o disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico	
– Gomma naturale (= resine damar)	

– Poli-beta-pinene (= resine terpeniche) – Resine urea-formaldeide (vedi agenti ancoranti)	
3. Plastificanti	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– Acetil tributil citrato – Acetil tri(2-etilesil) citrato – Adipato di di-isobutile – Adipato di di-n-butile – Di-n-esilazelato	
– Dicicloesilftalato	Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– 2-Etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etilesildifenil estere)	La quantità di 2-etiliesilidifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a: *a*) 2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o: *b)* 0,4 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
- Monoacetato di glicerina (= monoacetina) – Diacetato di glicerina (= diacetina) – Triacetato di glicerina (= triacetina) – Dibutil sebacato – Di-n-butiltartrato – Diisobutil-tartrato	
4. Altri additivi	La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm^2 della pellicola di cellulosa rigenerata non rivestita, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
4.1 Additivi elencati nella Parte prima	Stesse restrizioni previste nella parte prima (le quantità in mg/dm^2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non rivestita compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)
4.2 Additivi specifici per rivestimento	La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm^2 (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

– 1-Esadecanolo e 1-ottadecanolo	
– Esteri degli acidi grassi lineari saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C_8 a C_{20} compresi e dell'acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico ed oleico	
– Cere «Montana», comprendenti acidi montanici da (C_{26} a C_{32}) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio	
– Cera Carnauba	
– Cera d'api	
– Cera di Sparto	
– Cera Candelilla	
– Dimetilpolisilossano	Inferiore o uguale a 1 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8%)	
– Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate	
– Pentaeritritolo tetrastearato	
– Mono e bis (ottadecil di etilenossido) fosfati	Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– Acidi alifatici da C_8 a C_{20}, esterificati con mono-o di-(2-idrossietil) ammina	
– 2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [=idrossianisolo butilato-BHA]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– 2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [=idrossitoluene butilato-BHT]	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
–Di-n-ottile-bis(2-etilesil) maleato	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
5. Solventi	La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare
– Butilacetato	
– Etilacetato	
– Isobutilacetato	
– Isopropilacetato	
– Propilacetato	

– Acetone – 1-Butanolo – Etanolo – 2-Butanolo – 2-Propanolo – 1-Propanolo – Cicloesano – Glicoletilenico monobutiletere – Glicoletilenico monobutiletere acetato – Metiletilchetone – Metilisobutilchetone – Tetraidrofurano – Toluene	Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm^2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.

— Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 384 del 29 dicembre 2006.

— La direttiva 2007/42/CE della Commissione del 29 giugno 2007 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 172 del 30 giugno 2007.

— Il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è stato pubblicato nella GUUE serie L n. 12 del 15 gennaio 2011.

— La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 4 giugno 1962.
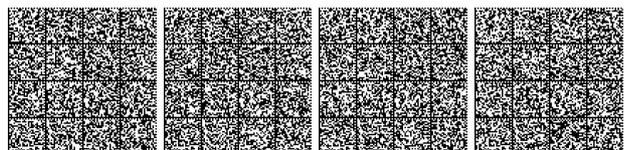
— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— L'allegato II, sezione 3-*bis*, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportato nell'allegato I al presente decreto, reca l'elenco delle sostanze autorizzate nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata.

16G00154

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 giugno 2016.

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, con il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;
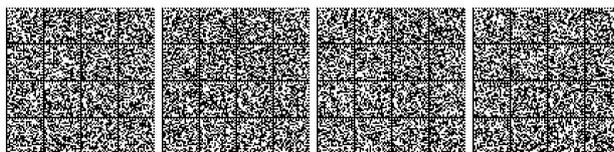
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, con cui il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha affidato alla Consip S.p.A. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 4, comma 3-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-quinqies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la stessa riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in essere alla data del 30 settembre 2014, nonché i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida. L'Autorità trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni che dovessero emergere dalle dette attività di controllo;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sopprime l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e che, entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 settembre 2014 con il quale, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono state individuate le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

Visto in particolare il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle

prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il secondo periodo del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

Considerato che, con nota del 24 marzo 2016, prot. n. 7813/2016, Consip S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative alle convenzioni che, allo stato attuale della programmazione condivisa, rappresentano tutte le convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip nel corso del 2016, le convenzioni la cui stipula è prevista nel 2017 ma che già sono state oggetto di pubblicazione nonché le convenzioni la cui pubblicazione è prevista nel 2016 e per le quali già sono disponibili informazioni sufficienti ad identificare le prestazioni principali e le caratteristiche essenziali oggetto dell'iniziativa;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

Prestazioni principali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni, programmate da Consip S.p.A. nel 2016, che verranno stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono quelle definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'Allegato 1 potrà essere modificato con successivo decreto a seguito di aggiornamenti della suddetta programmazione di Consip S.p.A. per l'anno 2016.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1824

ALLEGATO *1*

Convenzioni oggetto di benchmark
(utilizzo dei parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.)

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
ACQUISTO AUTOVETTURE 4X4 MEDIE PER USI DI PUBBLICA SICUREZZA	a) Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio	1) Modello (segmento commerciale, alimentazione, potenza, allestimenti minimi e aggiuntivi)
ACQUISTO AUTOVEICOLI	a) Fornitura di autoveicoli in acquisto con consegna a domicilio	1) Modello (segmento commerciale, alimentazione, potenza, allestimenti minimi e aggiuntivi)
NOLEGGIO AUTOVEICOLI	a) Fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente	1) Modello (segmento commerciale, alimentazione, potenza, allestimenti minimi e aggiuntivi) 2) Tipologia contrattuale: Durata (in mesi) percorrenza (in KM)
CARTE DI CREDITO	a) Prestazione del servizio di pagamento mediante Carte di Credito Corporate (per uso esclusivamente aziendale) con addebito centralizzato sul conto dell'Amministrazione (Central Billing) o sul conto del dipendente (Individual Billing)	1) Plafond mensile per singola Carta 2) Validità della Carta 3) Termini di pagamento
ENERGIA ELETTRICA	a) Fornitura di energia elettrica	1) Tipologia d'utenza 2) Fascia di consumo
FOTOCOPIATRICI (FASCIA MEDIA)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi
FOTOCOPIATRICI (FASCIA ALTA)	a) Fornitura in noleggio di fotocopiatrici multifunzione	1) Velocità 2) Durata contrattuale 3) Numero pagine incluse (per la durata contrattuale) 4) Servizi connessi
IBM PASSPORT	a) Fornitura di Licenze d'uso IBM Passport	1) Licenze d'uso IBM Passport (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
PC DESKTOP (AS)	a) Fornitura di PC desktop compatti e servizi connessi	1) Processore 2) Hard Disk 3) RAM
SERVER	a) Fornitura di server e servizi connessi	1) Processore 2) Hard Disk 3) RAM
MICROSOFT GOL	a) Fornitura di Licenze d'uso Microsoft GOL	1) Licenze d'uso Microsoft GOL (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
TELEFONIA FISSA (AS)	a) Conversazioni in voce su linea fissa, accesso Conversazioni in voce su linea fissa, traffico manutenzione	1) Tipologia di canale di accesso 2) Direttrici di traffico 3) Livello di servizio

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
GAS NATURALE	a) Fornitura di gas naturale	1) Cluster di consumo 2) Categoria d'uso
CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO	a) Fornitura mediante consegna al domicilio della P.A. di carburanti per autotrazione (Lotti da 1 a 7) e combustibili da riscaldamento (Lotti da 8 a 14)	1) Tipologia di Prodotto fornito 2) Tempo di consegna 3) Cluster di volume di consegna 4) Ordinativo minimo
MULTISERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SANITÀ	a) Servizio Energia per impianti di climatizzazione invernale e termici integrati: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura metano e gasolio da riscaldamento + Servizi di Governo ed Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria. b) Servizio Energia Elettrica per Impianti elettrici e climatizzazione estiva: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura di energia elettrica + Servizi di Governo ed Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria c) Servizio Tecnologico per gli Impianti di Climatizzazione Estiva e/o per gli Impianti Elettrici: gestione, conduzione e manutenzione + Servizi di Governo ed Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria (Altri Servizi Tecnologici opzionali: - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio, - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale e - Servizio di minuto Mantenimento Edile)	1) Tipologia di impianto 2) Vettore energetico utilizzato 3) Risparmio Energetico
SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA	a) Servizio Energia per impianti di climatizzazione invernale e termici integrati: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura metano e gasolio da riscaldamento + Servizi di Governo ed Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria	1) Tipologia di impianto 2) Vettore energetico utilizzato 3) Risparmio Energetico

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
SERVIZIO LUCE	Manutenzione e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comprensiva di fornitura di energia elettrica + servizio a) Servizio Luce per impianti di illuminazione pubblica: gestione, conduzione e manutenzione + fornitura di energia elettrica + Servizi di Governo + Servizio di Energy Management + Riqualificazione Energetica + Manutenzione Straordinaria	1) Tipologia impianto (serie o derivazione, tipologia punto luce) 2) Risparmio Energetico
STAMPANTI	a) Fornitura di stampanti ad uso personale e servizi connessi	1) Velocità di stampa 2) Risoluzione 3) RAM 4) Volume Stampa
MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	a) Fornitura di licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement	1) Licenze d'uso Microsoft Enterprise Agreement (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
PC PORTATILI E TABLET	a) Fornitura di pc portatili e servizi connessi	1) Dimensione dello schermo 2) Memoria RAM 3) Indice prestazionale 4) Peso
	b) Fornitura di Tablet e servizi connessi	1) Dimensione dello schermo 2) Capacità di archiviazione 3) Sistema Operativo
ORACLE	a) Fornitura di Licenze d'uso Oracle	1) Licenze d'uso Oracle (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
FACILITY MANANGEMENT UFFICI	a) Servizi di Pulizia	1) Frequenza delle attività di pulizia 2) Destinazione d'uso della superficie
	b) Servizi di manutenzione di impianti	1) Potenza apparecchiature impianti riscaldamento e raffrescamento 2) Numero di apparecchiature
ACQUISTO AUTOBUS	a) Fornitura di autobus in acquisto	1) Modello (segmento commerciale, numero di posti, alimentazione, potenza, allestimenti minimi e aggiuntivi) 2) Tipologia contrattuale (pacchetto di assistenza): Durata (in mesi) percorrenza (in KM)

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
ASSISTENZA TECNICA ALLE AUTORITÀ DI GESTIONE	a) Servizi di assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione. Prestazione di servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Gestione nelle attività di: - Programmazione e attuazione - Monitoraggio - Sorveglianza - Controllo - Comunicazione Prestazione di servizi professionali diretti a supportare le Autorità di Certificazione nelle attività di: - Procedure, manualistica e strumenti - Controlli di competenza delle AdC - Gestione e recuperi - Chiusura annuale dei conti	1) Profili professionali (capo progetto, manager, consulente senior, consulente junior, specialista)
SOTTOSCRIZIONI OPEN SOURCE RED HAT	a) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source Red Hat	1) Sottoscrizioni Red Hat
VIDEOSORVEGLIANZA	a) Fornitura di Telecamere IP di Videosorveglianza	1) Tipologia (fissa, dome, ….) 2) Focale e fattore di zoom 3) Risoluzione 4) Gradi di protezione IP, IK
	b) Fornitura di Telecamere IP di Lettura Targhe	1) Tipologia (fissa, dome, ….) 2) Focale e fattore di zoom 3) Risoluzione 4) Gradi di protezione IP, IK
	c) Fornitura di Network Video Recorder	1) Numero canali IP supportati 2) Recording rate 3) Storage
	d) Fornitura di Apparati Wireless Outdoor	1) Standard e frequenze operative 2) Data Rate 3) Guadagno di antenna 4) Grado di protezione IP
	e) Fornitura di Software VMS	1) Tipologia di funzionamento (distribuita o locale) 2) Numero telecamere supportate 3) Numero server supportati 4) Numero client con accesso contemporaneo supportati
	f) Servizi di assistenza e manutenzione	1) Modalità (ordinaria, full-risk) 2) SLA
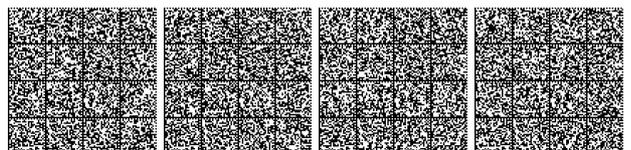
Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO	a) Servizio di Gestione Centrali telefoniche	1) Quantità di elementi gestiti 2) SLA
	b) Servizio di Gestione Apparati di rete locale	1) Quantità di elementi gestiti 2) SLA
	c) Servizio di Gestione Apparati di sicurezza	1) Quantità di elementi gestiti 2) SLA
	d) Servizio di Gestione Server	1) Quantità di elementi gestiti 2) SLA
	e) Servizio di Gestione Postazioni di lavoro (PdL)	1) Quantità di elementi gestiti 2) SLA
	f) Servizio di Manutenzione Centrali telefoniche	1) Orario erogazione (orario base, orario esteso)
	g) Servizio di Manutenzione Apparati di rete locale	1) Orario erogazione (orario base, orario esteso)
	h) Servizio di Manutenzione Apparati di sicurezza	1) Orario erogazione (orario base, orario esteso)
	i) Servizio di Manutenzione Server	1) Orario erogazione (orario base, orario esteso)
	l) Servizio di Manutenzione Postazioni di lavoro (PdL)	1) Tipologia e vetustà
	m) Servizio di Intervento sul cablaggio	1) Quantità interventi a consumo
	n) Servizio di Presidio	1) Orario erogazione (orario base, orario esteso)
SERVIZI DI PULIZIA PER GLI ENTI DEL SSN	a) Affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione e altri servizi per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	1) Frequenza delle attività di pulizia e sanificazione 2) Destinazione d'uso delle superfici pulite e relative Aree di rischio
PET/CT	a) Fornitura di Tomografi PET/CT	1) Tipologia di cristallo 2) Campo di vista assiale 3) Finestra di coincidenza 4) Numero di file di detettori fisicamente presenti
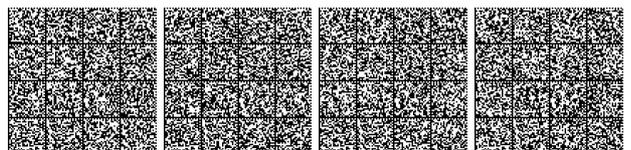
Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
ECOTOMOGRAFI	a) Fornitura Ecotomografi multidisciplinari "fascia alta"	1) Numero di porte attive selezionabili dalla consolle 2) Profondità di scansione 3) Modalità di fusion imaging 4) Modulo sonoelastografico con metodica SHEAR WAVE
	b) Fornitura Ecotomografi multidisciplinari "fascia media"	1) Numero di porte attive selezionabili dalla consolle 2) Profondità di scansione 3) Funzione per la ricostruzione panoramica 4) Modulo sonoelastografico con metodica STRAIN
	c) Fornitura Ecotomografi cardiologici "fascia alta"	1) Scansioni volumetriche 3D/4D 2) Profondità di scansione 3) Sonda transesofagea 3D adulti 4) Studio cinesi cardiaca in 3D
	d) Fornitura Ecotomografi cardiologici "fascia media"	1) Numero di porte attive selezionabili dalla consolle 2) Modulo Doppler Tissutale (TDI) 3) Imaging armonico tissutale senza riduzione del frame rate in applicazione cardio 4) Sonda transesofagea 2D adulti
	e) Fornitura Ecotomografi ginecologici "fascia alta"	1) Numero di porte attive selezionabili dalla consolle 2) Software Cardio STIC 3) Rendering di tipo fetoscopico/fotorealistico 4) Software dedicato per il miglioramento del piano C (coronale)
	f) Fornitura Ecotomografi ginecologici "fascia media"	1) Numero di porte attive selezionabili dalla consolle 2) Software di misurazione della translucenza nucale (NT) 3) Fornitura di registratore DVR digitale di tipo medicale 4) Steering sul colore e in bianco e nero su sonda lineare
	g) Fornitura Ecotomografi portatili "fascia alta"	1) Peso dell'ecografo 2) Scansioni transesofagee 3) Modulo avanzato integrato per la gestione del mezzo di contrasto (CEUS) 4) Modulo sonoelastografico
	h) Fornitura Ecotomografi portatili "fascia media"	1) Peso dell'ecografo 2) Trasmissione wireless 3) Profondità di scansione 4) Imaging armonico tissutale attivabile e disattivabile con lo stesso tasto

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
AGHI E SIRINGHE	a) Aghi ipodermici per siringa: Aghi ipodermici per siringa G18 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa G19 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa G20 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa G21 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa G22 - da 30 a 32 mm Aghi ipodermici per siringa G23 - da 30 a 32 mm Aghi ipodermici per siringa G25 - da 15 a 20 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free; 2) Ago protetto da copri ago in plastica atossica; 3) Cono dell'ago trasparente per consentire la visibilità del liquido e/o del sangue
	b) Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza: Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G18 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G20 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G21 - da 38 a 40 mm Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G22 - da 30 a 32 mm Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G23 - da 30 a 32 mm Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza G25 - 16 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free; 2) Ago protetto da copri ago in plastica atossica; 3) Cono dell'ago trasparente per consentire la visibilità del liquido e/o del sangue; 4) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	c) Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza: Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza G23 - da 23 a 25 mm Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza G25/G26 - da 23 a 25 mm/da 12 a 13 mm Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza G27/G28 - da 12 a 15 mm Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza G30 - da 12 a 15 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free; 2) Ago protetto da copri ago in plastica atossica; 3) Cono dell'ago trasparente per consentire la visibilità del liquido e/o del sangue; 4) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	d) Aghi ipodermici per penna: Aghi ipodermici per penna G29 - da 12 a 13 mm Aghi ipodermici per penna G31 - 8 mm Aghi ipodermici per penna G31 - da 5 a 6 mm Aghi ipodermici per penna G32 - da 4 a 6 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiale inerte, latex free; 2) Compatibile con tutti i dispositivi di iniezione a penna per insulina in commercio; 3) Ago protetto da copri ago in plastica atossica

AGHI E SIRINGHE	e) Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza: Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza G29 - da 12 a 13 mm Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza G31 - 8 mm Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza G31 - da 5 a 6 mm Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza G32 - da 4 a 6 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiale inerte, latex free; 2) Compatibile con tutti i dispositivi di iniezione a penna per insulina in commercio; 3) Ago protetto da copri ago in plastica atossica; 4) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	f) Aghi ipodermici per penna misure speciali con dispositivo di sicurezza: Aghi ipodermici per penna misure speciali con dispositivo di sicurezza G32/G32,5 - 8 mm Aghi ipodermici per penna misure speciali con dispositivo di sicurezza G33/G34 - da 4 a 5 mm	1) Ago sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiale inerte, latex free; 2) Compatibile con tutti i dispositivi di iniezione a penna per insulina in commercio; 3) Ago protetto da copri ago in plastica atossica; 4) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	g) Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza: Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza G21 - da 19 a 20 mm Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza G23 - da 19 a 20 mm Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza G25 - da 19 a 20 mm	1) Ago a farfalla sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free, senza ftalati; 2) Alette laterali in materiale plastico di uso medicale, atossiche e antiscivolo; 3) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	h) Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza: Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza G25 - 10 mm Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza G27 - 10 mm	1) Ago a farfalla sterile, monouso, apirogeno, atossico, fabbricato con materiali inerti, latex free, senza ftalati; 2) Alette laterali in materiale plastico di uso medicale, atossiche e antiscivolo; 3) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	i) Siringhe senza ago (cono centrale e cono eccentrico): Siringhe senza ago cono eccentrico 10 ml Siringhe senza ago cono eccentrico 20 ml Siringhe senza ago cono eccentrico 30 ml Siringhe senza ago cono eccentrico 50/60 ml Siringhe senza ago cono centrale 2,0/2,5/3,0 ml Siringhe senza ago cono centrale 5,0 ml Siringhe senza ago cono centrale 10,0 ml	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Provvista di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
	l) Siringhe senza ago luer lock: Siringhe senza ago luer lock 2,5/3,0 ml Siringhe senza ago luer lock 5 ml Siringhe senza ago luer lock 10 ml Siringhe senza ago luer lock 20 ml Siringhe senza ago luer lock 30 ml Siringhe senza ago luer lock 50/60 ml Siringhe senza ago luer lock 50/60 ml ambrata	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Provvista di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone

AGHI E SIRINGHE	m) Siringhe con cono catetere: Siringhe con cono catetere 50/60 ml Siringhe con cono catetere 100,0 ml	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Provvista di fermo che impedisca la fuoriuscita del pistone
	n) Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico): Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza cono centrale 2,5/3,0 ml e ago da G22/G23 da 25 a 32 mm Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza cono centrale 5/6 ml e ago da G21/G22 da 32 a 40 mm Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza cono centrale 10/12 ml e ago da G22 da 25 a 40 mm	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi con ago, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	o) Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico): Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza sull'ago cono eccentrico 10 ml e ago da G21 da 38 mm Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza cono eccentrico 20 ml e ago da G21 da 38 mm	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi con ago, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	p) Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto): Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto) 100 Ul/ml da 1,0 ml e G30/G31 Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto) 100 Ul/ml da 0,5 ml e G30/G31 Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto) 100 Ul/ml da 0,5 ml e G29/G30 Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto) 100 Ul/ml da 0,3 ml e G30/G31	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi con ago termosaldato, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Ago dotato di meccanismo di sicurezza
	q) Siringhe per insulina senza ago: Siringhe per insulina senza ago 100 Ul/ml da 1,0 ml	1) Siringa sterile, monouso a tre pezzi, apirogena, atossica, latex free; 2) Fabbricata in materiale plastico idoneo per esclusivo uso medicale; 3) Ago termosaldato sul cono della siringa, protetto da copri ago in plastica atossica

Convenzioni 2016	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
SERVIZI DI PULIZIA PER LE CASERME	a) Servizi di Pulizia	1) Frequenza delle attività di pulizia; 2) Destinazione d'uso delle aree
FACILITY MANAGEMENT MUSEI	a) Servizi di Pulizia	1) Frequenza delle attività di pulizia; 2) Destinazione d'uso della superficie
	b) Sevizi di manutenzione di impianti	1) Potenza apparecchiature impianti riscaldamento e raffrescamento 2) Numero di apparecchiature
SERVIZI DI VIGILANZA	a) Servizio di Vigilanza fissa [€/ora]	1) Formazione del personale (es. conoscenza lingue straniere, primo soccorso, ecc.) 2) Dotazioni tecniche del personale
	b) Servizio di Vigilanza ispettiva [€/ispezione]	1) Dotazioni tecniche del personale 2) Numero di punti di contatto ispezionati durante l'attività 3) Numero di GPG impiegate nell'attività
	c) Servizio di Portierato e accoglienza [€/ora]	1) Formazione del personale (es. conoscenza lingue straniere, primo soccorso, ecc.) 2) Dotazioni tecniche del personale

16A05384

DECRETO 4 luglio 2016.

Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni:

l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresì che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a ciò destinate;

l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilità del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo;

l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresì che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente;

l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale è stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro;

Visto il proprio decreto del 29 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2016, n. 41, con il quale si è proceduto a determinare il finanziamento complessivo disponibile per gli anni 2016 e 2017 per le finalità del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, ad assegnare all'Ente e all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'anno 2016 e limitatamente al primo semestre, le relative quote, rinviando l'assegnazione del residuo finanziamento per il 2016, come di seguito sintetizzato:

anno 2016: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 10%, per un livello complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, di cui 60.713.703,79 euro attribuiti all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, 5.172.030,11 euro attribuiti all'Associazione della Croce rossa italiana (per un totale assegnato pari a 65.885.733,90 euro) e residui 65.885.733,90 euro non attribuiti;

anno 2017: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 20%, per un livello complessivamente pari a 117.130.193,60 euro;

Considerato quanto segue:

l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2012, nel testo vigente all'atto dell'adozione del richiamato decreto 29 gennaio 2016, stabiliva che le ridu-

zioni del 10% e del 20% si applicassero rispettivamente all'anno 2016 e agli anni 2017 e successivi, per cui il richiamato decreto ha operato in tal senso;
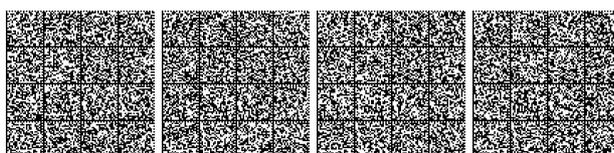
l'art. 8, comma 2, nel testo attualmente vigente, sposta all'anno 2017 l'applicazione della riduzione del 10% e all'anno 2018 e successivi la riduzione del 20% per cui si rende necessario aggiornare il livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalità del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 per gli anni 2016 e 2017 già fissato con il citato decreto ministeriale 29 gennaio 2016;

Vista la nota 23961 del 10 maggio 2016 con la quale l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 nel testo ora vigente, ha chiesto l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre del 2016, per l'intero importo residuo, comprensivo della riattribuzione del predetto 10%, pari a 80.527.008,10 euro, di cui 73.904.665,05 euro (il 91,776%) in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana e 6.622.343,05 euro (l'8,224%) in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana;

Considerato che, con riferimento alla predetta proposta, il Ministero della salute, con nota 20406 del 17 giugno 2016, ha valutato positivamente la possibilità di assegnare le predette percentuali dell'importo residuo limitatamente al III trimestre del 2016, trattandosi di trimestre nel quale ancora non avranno luogo i trasferimenti di personale verso altre amministrazioni pubbliche, come emerso in sede di confronto tecnico in apposita riunione, in data 30 maggio 2016, presso il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerata pertanto la necessità di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, all'aggiornamento del livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2016 e 2017, come di seguito riportato:

finanziamento per l'anno 2016: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, pari a 146.412.742 euro;

finanziamento per l'anno 2017: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, ridotto del 10 per cento, per un valore pari a 131.771.467,80 euro;

Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il secondo semestre dell'anno 2016 ammonta ai predetti 146.412.742 euro, al netto delle quote già assegnate con il richiamato decreto ministeriale del 29 gennaio 2016 e pari a 65.885.733,90 euro, per un valore residuo di 80.527.008,10 euro, corrispondente a 40.263.504,05 euro per ciascuno dei trimestri III e IV del 2016;

Ritenuto altresì di assegnare il finanziamento residuo disponibile per il 2016 limitatamente al terzo trimestre, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle somme riferite al quarto trimestre, allo scopo di tenere conto dei processi di mobilità del personale verso gli enti del Servizio sanitario nazionale e del conseguente obbligo di legge di assegnare e trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai relativi trattamenti economici alle Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 178/2012;

Ritenuto infine di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote:

Ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a 36.952.332,53 euro;

Associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a 3.311.171,53 euro;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento disponibile per le finalità di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è aggiornato nell'importo di 146.412.742 euro per l'anno 2016 e di 131.771.467,80 euro per l'anno 2017.

Per il terzo trimestre dell'anno 2016 è assegnato l'importo complessivo di 40.263.504,05 euro, di cui 36.952.332,53 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e 3.311.171,53 euro in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

È rinviata ad un successivo decreto l'assegnazione dell'importo residuo del finanziamento disponibile per il 2016.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1918

16A05464

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 luglio 2016.

Approvazione dello Statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
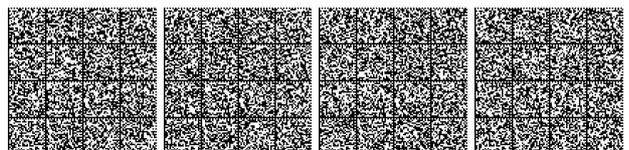
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto l'art. 31-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con il quale è stata istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI), avente come soggetto attivatore l'INFN;

Vista la delibera dell'INFN n. 12392 del 27 giugno 2012, con la quale viene istituito il Centro Nazionale di Studi Avanzati Gran Sasso Science Institute destinato a ospitare la predetta Scuola Sperimentale;

Vista la delibera dell'INFN n. 12541 del 23 ottobre 2012, con la quale si provvede ad adottare il disciplinare organizzativo del predetto Centro Nazionale di studi Avanzati;

Visto il piano strategico della Scuola sperimentale di cui all'art. 31-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 5/2012 in data 23 novembre 2012;

Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, recante le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale;

Vista la delibera del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, concernente l'assegnazione al Gran Sasso Science Institute (GSSI) di risorse residue di cui alle delibere n. 35/2009 e n. 23/2015 relative alla ricostruzione post-sisma nella Regione Abruzzo;

Vista la relazione dell'ANVUR adottata nella seduta del Consiglio direttivo dell'11 novembre 2015;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, che al comma 1 prevede, a tal fine, un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, individuando la relativa copertura all'art. 3, comma 2;

Visto in particolare, il comma 2 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 42 del 2016, il quale dispone che con decreto del Ministro la citata Scuola sperimentale assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 marzo 2016, n. 216 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che prevede la trasmissione al Ministero degli atti di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e dell'art. 2, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'approvazione;

Visto il testo dello statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)» trasmesso in data 27 giugno 2016 alla Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore;

Considerato che con nota n. 9134 del 13 luglio 2016 il direttore generale della Direzione per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore ha comunicato all'Istituto la necessità di riformulare l'art. 9, comma 3, lettera *c)*, dello statuto allo scopo di assicurare la corretta composizione del Senato Accademico;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione del predetto statuto, provvedendo alla modifica dell'art. 9, comma 3, lettera *c)*;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto, è approvato l'allegato statuto del «Gran Sasso Science Institute (GSSI)».

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2016

Il Ministro: GIANNINI

ALLEGATO

STATUTO DEL GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

Capo I

Art. 1.

Natura dell'istituzione e finalità

1. Il GSSI, Gran Sasso Science Institute, è un Istituto Superiore ad Ordinamento Speciale, inserito nel sistema universitario italiano pubblico e dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica, didattica, amministrativa e contabile.

2. Il GSSI è stato istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 31 marzo 2016, n. 216 con sede legale a L'Aquila.

3. Il GSSI si propone di contribuire al progresso scientifico, economico e sociale, curando la formazione dei giovani e sviluppando programmi di ricerca scientifica. Il GSSI si propone altresì di contribuire alla piena valorizzazione di giovani di talento, offrendo loro percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare.

4. Il GSSI si colloca all'interno dello spazio della ricerca e dell'istruzione superiore europeo e internazionale, facendone propri i principi e gli strumenti.

5. Il GSSI condivide e fa propri i principi generali e i requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei ricercatori e delle persone che li assumono e/o finanziano di cui alla Carta Europea dei Ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione europea l'11 marzo 2005.

Art. 2.

Modello organizzativo della ricerca e della didattica

1. Il GSSI realizza l'integrazione tra ricerca e didattica attraverso l'istituzione di Aree Scientifiche (nel seguito Aree). Le Aree sono le unità organizzative della ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei Corsi di Dottorato, nonché i centri di riferimento per l'afferenza e il reclutamento dei ricercatori e dei professori.

2. Le Aree del GSSI sono:

- Fisica
- Matematica
- Informatica
- Scienze Sociali

3. Le Aree sono coordinate da Direttori Scientifici, nominati e revocati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico. L'organizzazione delle Aree e le funzioni dei Direttori Scientifici sono demandate al Regolamento generale del GSSI.

4. Le unità organizzative della didattica sono i Corsi di Dottorato, destinati a formare i giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, attraverso un percorso di alta qualificazione scientifica. I Corsi di Dottorato sono presieduti da un Coordinatore, il quale è coadiuvato da un Collegio dei Docenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI. La nomina e la revoca dei Coordinatori sono deliberate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.

5. L'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e delle Aree Scientifiche è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, nell'ambito della Programmazione Triennale.

Art. 3.

Principi generali e di funzionamento

1. Il GSSI adotta i seguenti principi generali caratterizzanti:

a) La libertà di espressione, di ricerca e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversità costituiscono principi fondamentali nella vita del GSSI.

b) L'ammissione degli allievi ai corsi del GSSI avviene per concorso pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

c) La selezione di docenti e ricercatori del GSSI si svolge secondo gli standard internazionali, in conformità con la Carta europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori.

d) Il GSSI svolge la sua attività a L'Aquila e concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione della ricerca e della formazione del Paese, promuovendo la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca.

e) Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, il GSSI si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.

f) Il GSSI garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella crescita umana e professionale del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali.

g) Il GSSI favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e alla buona produttività, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

Art. 4.

Attività formative e titoli di studio

1. Il GSSI, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990 n. 341 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, organizza corsi di Dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998 n. 210, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quanto disciplinato dai regolamenti del GSSI. I Corsi di Dottorato si tengono in lingua inglese e si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi.

2. Il GSSI può attivare Master e altri Corsi di Studio e di Alta Formazione. Sulla base di specifiche convenzioni con altri Atenei, può partecipare all'istituzione di corsi universitari di tali Atenei per il conseguimento del titolo di II livello.

3. È facoltà del GSSI organizzare attività di formazione in conto terzi.

Art. 5.

Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di ricerca, di insegnamento e gestionali, è facoltà del GSSI partecipare a federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. La federazione del GSSI con altri soggetti è approvata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, con maggioranza di due terzi degli aventi diritto previo parere del Senato Accademico espresso con maggioranza di due terzi.

2. Per le medesime finalità, il GSSI può partecipare a consorzi, enti e associazioni e stipulare convenzioni con altre università o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione Triennale.

Capo II

Art. 6.

Organi

1. Sono organi politico-amministrativi del GSSI:

- il Rettore
- il Consiglio di amministrazione

2. Sono organi accademici del GSSI:

- il Senato Accademico
- il Consiglio di Istituto

3. Sono organi di controllo e valutazione del GSSI:

- il Nucleo di Valutazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Comitato Scientifico

Art. 7.

Rettore

1. Il Rettore è il rappresentante legale del GSSI.

2. Spetta al Rettore:

a) svolgere le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) perseguire le finalità dell'Istituto secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

d) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione;

e) emanare lo Statuto e i regolamenti;

f) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del GSSI;

g) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli allievi ed irrogare i relativi provvedimenti disciplinari, non superiori alla censura, secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

h) conferire i titoli rilasciati dal GSSI;

i) proporre al Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, il documento di Programmazione Triennale;

j) proporre al Consiglio di amministrazione il Piano Integrato di cui all'art. 15 comma 3, predisposto dal direttore generale;

k) proporre al Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, il Bilancio Unico di Ateneo e il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale;

l) proporre al Consiglio di amministrazione la federazione del GSSI con altri soggetti;

m) proporre al Senato Accademico la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*;

n) proporre al Senato Accademico la designazione dei membri del Comitato Scientifico;

o) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale;

p) proporre al Consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del Senato Accademico, la nomina dei Direttori delle Aree Scientifiche e dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato;

q) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione;

r) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e designare il membro di cui all'art. 12 comma 2;

s) nominare il Collegio di Disciplina su proposta del Senato Accademico;

t) dare esecuzione alle richieste istruttorie del Collegio di Disciplina, di cui all'art. 19 comma 6;

u) stipulare contratti e convenzioni a nome del GSSI;

v) emanare i bandi che investono i settori della ricerca, della didattica e della gestione dell'Ateneo;

w) presentare al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;

x) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di amministrazione e quelli di competenza del Senato Accademico limitatamente all'art. 9, comma 2, lettera *n)*, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

y) nominare comitati *ad hoc*, composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni al GSSI, per collaborazioni e pareri scientifici;

z) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;

aa) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai Rettori delle Università.

3. Il Rettore è eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato del GSSI ed è nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero.

4. Il Rettore dura in carica 6 anni e non è rinnovabile.

5. Il Rettore nomina con proprio decreto un Pro Rettore, con funzione di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Pro Rettore può essere revocato con decreto motivato del Rettore nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario. Il Pro Rettore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, a meno che non ne sia membro.

6. Il Rettore può nominare suoi delegati per specifiche attività tra i membri del Consiglio di amministrazione, i professori e i ricercatori del GSSI.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale.

2. Al Consiglio di amministrazione spetta:

a) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, la Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1;

b) adottare il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3, proposto dal Rettore e predisposto dal direttore generale;

c) approvare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il Bilancio Unico di Ateneo e il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale;

d) approvare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale;

e) esprimere un parere sui regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica;

f) deliberare, previo parere del Senato Accademico, in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale;

g) deliberare, su proposta del Consiglio di Istituto, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato;

h) deliberare, previo parere del Senato Accademico, sull'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e delle Aree Scientifiche;

i) approvare, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico del GSSI, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;

j) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su motivata proposta del Rettore;

k) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Nucleo di Valutazione;

l) nominare e revocare, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, i Direttori Scientifici di Area e i Coordinatori dei Corsi di Dottorato;

m) deliberare in ordine ad eventuali indennità di carica e di partecipazione a organi collegiali;

n) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, previo parere del Senato Accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attività didattica o di ricerca;

o) approvare a maggioranza di due terzi, su proposta del Rettore, la federazione del GSSI con altri soggetti, previo parere del Senato Accademico espresso a maggioranza di due terzi;

p) autorizzare il GSSI a partecipare a consorzi, enti ed associazioni e stipulare convenzioni con altre università o enti ed istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, sentito il Senato Accademico e nel rispetto delle linee di indirizzo definite nella Programmazione Triennale;

q) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti del GSSI.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) due personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, di cui almeno una non appartenente ai ruoli del GSSI;

c) un rappresentante dell'INFN, designato dal Presidente dell'INFN tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

d) un rappresentante degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.

4. La nomina dei membri di cui alla lettera *b)* del precedente comma 3 è attribuita al Senato Accademico, su proposta del Rettore. I candidati interni al GSSI devono essere professori di prima fascia. Il Rettore si avvale di una commissione, da lui nominata, che istruisce l'analisi delle candidature in merito alla verifica dei requisiti formali del profilo.

5. Il rappresentante degli allievi è escluso dalle votazioni connesse al reclutamento del personale docente e ricercatore e dalle votazioni di cui al precedente comma 2, lettere *a)*, *f)*, *g)*, *l)*.

6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Il mandato dei singoli consiglieri, di durata triennale, può essere rinnovato una sola volta.

7. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

8. Le designazioni dei componenti sono comunicate per iscritto al Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione.

9. In caso di mancata costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione nei termini, l'organo scaduto può esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

10. In caso di dimissioni di un componente, il mandato del nuovo rappresentante è efficace fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso.

11. Qualora, a seguito di dimissioni o di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al Consiglio di amministrazione più di un terzo dei componenti, l'organo decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo Consiglio.

Art. 9.

Senato accademico

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore, che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale.

2. Al Senato Accademico spetta:

a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli allievi;

b) esprimere un parere sulla Programmazione Triennale di cui all'art. 15 comma 1;

c) esprimere un parere sul Bilancio Unico di Ateneo e sul Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale.

d) esprimere un parere in merito all'istituzione di posti di professore di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo determinato nell'ambito della Programmazione Triennale;

e) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

f) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa la nomina e la revoca dei Direttori Scientifici di Area e dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato;

g) esprimere un parere al Consiglio di amministrazione circa l'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato e delle Aree Scientifiche;

h) esprimere un parere sull'istituzione da parte del Consiglio di amministrazione di specifici percorsi formativi;

i) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Regolamento generale;

j) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di organizzazione della ricerca e della didattica;

k) adottare il Codice Etico;

l) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8 comma 3 lettera *b)*;

m) nominare, su proposta del Rettore, i membri del Comitato Scientifico;

n) proporre al Rettore la nomina del Collegio di Disciplina;

o) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative, conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente e ricercatore;

p) esprimere un parere su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari, relativi ad attività didattiche o di ricerca;

q) esprimere un parere sulla partecipazione a consorzi, enti ed associazioni e sulla stipula di convenzioni con altre università o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, nel rispetto delle linee di indirizzo definite dalla Programmazione Triennale;

r) esprimere un parere a maggioranza di due terzi al Consiglio di amministrazione circa la federazione del GSSI con altri soggetti;

s) esercitare tutte le altre attribuzioni, non regolate dal presente Statuto, che sono demandate ai Senati Accademici dall'ordinamento universitario nazionale.

3. Il Senato Accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dai Direttori Scientifici di Area;

c) da rappresentanti eletti tra i docenti di ruolo del GSSI, di cui almeno uno ricercatore, fino ad un massimo di sette qualora i docenti stessi siano in numero superiore a sette;

d) da due rappresentanti degli allievi dei Corsi di Dottorato, con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni. I rappresentanti degli Allievi sono esclusi dalle votazioni relative ad aspetti connessi al reclutamento del personale docente e ricercatore.

4. Salvo quanto previsto con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il Senato Accademico dura in carica quattro anni.

Art. 10.

Consiglio di istituto

1. Il Consiglio di Istituto è composto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori del GSSI.

2. Il Consiglio di Istituto propone al Consiglio di amministrazione le chiamate dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato e formula proposte circa la composizione delle commissioni di concorso per il personale docente e ricercatore. Per le proposte riguardanti la prima fascia, la seduta è ristretta ai soli componenti della medesima fascia, per le proposte riguardanti la seconda fascia la seduta è ristretta ai soli componenti di prima e seconda fascia.

Art. 11.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione valuta la gestione amministrativa, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la produttività della didattica.

2. In particolare, il Nucleo:

a) valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla Programmazione Triennale;

b) redige la relazione di accompagnamento al Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale di cui alla legge n. 537/1993;

c) valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;

d) effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal Consiglio di amministrazione;

e) svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI.

3. Il Nucleo è composto da cinque membri, di cui:

a) tre membri esterni al GSSI nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;

b) due membri interni al GSSI, tra i quali viene nominato il coordinatore.

4. Il Nucleo rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina. I componenti possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali;

b) esamina il Bilancio Unico di Ateneo, le relative variazioni e il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale e redige apposite relazioni su tali documenti;

c) effettua verifiche di cassa;

d) svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

3. Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.

4. I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Rettore, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta e durano in carica quattro anni. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro o incarico istituzionale incardinato presso il GSSI.

Art. 13.

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca e si esprime in particolare in merito alle linee della Programmazione Triennale.

2. Il Comitato è composto da 6 membri. I suoi componenti sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, scelti tra esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attività del GSSI.

Capo III

Art. 14.

Direttore generale

1. Al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. In particolare, il direttore generale:

a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;

b) predispone il Piano Integrato, di cui all'art. 15 comma 3;

c) propone al Consiglio di amministrazione l'organigramma dell'amministrazione e le sue variazioni;

d) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

e) esplica l'attività di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione;

f) esplica l'attività di coordinamento delle attività di dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione;

g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza;

h) nomina il Comitato Unico di Garanzia e ne designa il Presidente;

i) gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;

j) formula proposte al Rettore sulle materie di propria competenza relative alla Programmazione Triennale;

k) svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti del GSSI.

3. Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del Rettore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'Istituto.

4. Il direttore generale è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro, rinnovabile. Il relativo trattamento economico è determinato in conformità ai criteri e parametri definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del contratto.

5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, l'incarico di direttore generale può essere revocato con delibera motivata del Consiglio di amministrazione. La revoca dell'incarico è causa di risoluzione del contratto di lavoro.

Art. 15.

Programmazione triennale, annuale e piano integrato.

1. La Programmazione Triennale di Ateneo è il documento di pianificazione strategica ed economico triennale, a scorrimento annuo, contenente in modo integrato e coerente:

a) le linee di sviluppo strategiche dell'attività di ricerca e didattica;

b) il quadro triennale delle fonti e degli impieghi delle risorse;

c) il Bilancio Unico del primo anno di riferimento;

d) la Programmazione del Personale;

e) l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di Dottorato;

f) l'istituzione, la modifica o la soppressione di eventuali strutture interdisciplinari;

g) il contenuto dei bandi dei Corsi di Dottorato, con riferimento ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente;

h) quanto necessario ai fini della programmazione dello sviluppo del GSSI.

2. La Programmazione Triennale è predisposta dal Rettore, tenendo conto delle linee di indirizzo espresse dal Comitato Scientifico e previo parere del Senato Accademico, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione.

3. L'attività amministrativa e contabile di GSSI è riferita all'anno solare. Nel Bilancio Unico sono individuati i Centri di Responsabilità (CDR) del GSSI.

4. Il Consiglio di amministrazione approva entro il 30 aprile successivo il Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalità di formazione e approvazione del Bilancio Unico di Ateneo e del Rendiconto Economico, Finanziario e Patrimoniale sono disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il Piano Integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrità), predisposto dal direttore generale, è adottato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore.

6. La Programmazione Triennale e il Piano Integrato (performance, anticorruzione, trasparenza e integrità) sono adottati in coerenza per quanto riguarda gli obiettivi e le risorse.

Art. 16.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le entrate del GSSI sono costituite da trasferimenti dello Stato, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.

2. Il GSSI, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà, nonché delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità.

Art. 17.

Professori e ricercatori

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il GSSI si avvale di professori e ricercatori, anche con riferimento alla mobilità inter accademica e con gli Enti Pubblici di Ricerca.

2. Il GSSI si avvale, inoltre, di docenti ed esperti italiani e stranieri chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca e di insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti del GSSI in materia.

Art. 18.

Codice etico

1. Il Senato Accademico adotta, nel rispetto dei principi generali di cui al presente Statuto, un Codice Etico della comunità universitaria, formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il Codice Etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. Ferma restando la competenza esclusiva del Collegio di Disciplina per le violazioni del Codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il Senato Accademico, su iniziativa e proposta del Rettore.
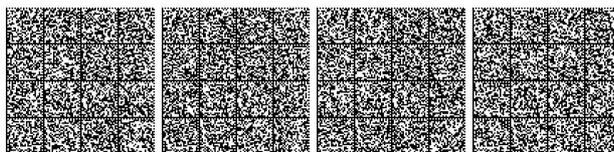
3. Il Senato Accademico può disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravità della violazione, una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi del GSSI e dai Corsi di Dottorato, dalle commissioni e da qualunque altro incarico;

d) esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici.

Art. 19.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

2. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore del GSSI e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Esso opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592), entro trenta giorni dalla notizia dei fatti trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.

4. Il Collegio, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime un parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.

6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è, altresì, sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

7. Il Rettore è competente a svolgere la fase istruttoria e ad irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non più grave della censura, ferma restando la facoltà del medesimo Rettore di chiedere il parere del Collegio.

Art. 20.

Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti del GSSI, nonché da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunità e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.

3. Il Comitato è nominato con atto del direttore generale. Esso si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.

5. Il Presidente è designato dal direttore generale, deve appartenere ai ruoli del GSSI e deve possedere, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, nonché ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni attraverso la garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

7. Le modalità di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo Comitato.

Art. 21.

Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe

1. L'organizzazione e il funzionamento del GSSI sono disciplinati dallo Statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal Regolamento generale, dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal Regolamento didattico e dagli altri regolamenti e manuali del GSSI.

2. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti del GSSI sono pubblicati sul sito web del GSSI nella sezione Albo Ufficiale e, salvo che non sia diversamente stabilito dal Consiglio di amministrazione, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

3. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sottoposte al controllo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'art. 6 della legge n. 168 del 1989.

4. Il Regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione del GSSI, le modalità di elezione degli organi, incluse le rappresentanze degli allievi, nonché le regole di funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Senato Accademico, del Consiglio di Istituto, degli organi di controllo e valutazione. Tale regolamento, inoltre, norma il funzionamento delle Aree Scientifiche e i compiti dei Direttori.

5. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa e gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di Ph.D.. Definisce, altresì, i criteri per l'attivazione dei corsi di Ph.D. e dei servizi didattici integrativi.

6. Il Regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile del GSSI.

7. Le modifiche statutarie di cui al comma 3 e i regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono approvati dai competenti organi dell'Istituto a maggioranza assoluta dei componenti.

8. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito a cui si riferiscono, e non possono comunque modificare o essere in contrasto con i regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6.

9. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti e sono approvati secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. I professori di ruolo in servizio presso atenei italiani alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del DM 31 Marzo 2016, che siano in tale data membri dei Collegi dei Docenti dei Dottorati attivati presso la Scuola Sperimentale GSSI, e lo siano stati in modo continuativo per tutto il triennio sperimentale, possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni presso il GSSI, secondo le procedure previste dai commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge n. 240/2010. Gli interessati dovranno trasmettere all'Università di appartenenza e al Direttore del GSSI la loro domanda entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto. Il docente potrà, a domanda, rientrare presso l'amministrazione di
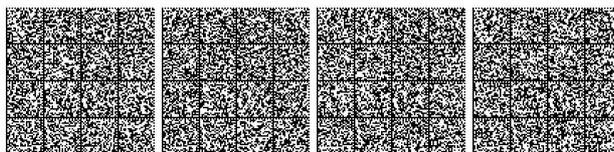
appartenenza all'inizio di ogni anno accademico. Gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale dei docenti di cui al presente comma saranno interamente a carico del GSSI.

2. Tutti i professori di ruolo collocati nel GSSI ai sensi del comma 1 costituiscono, se in numero maggiore o uguale a tre, il Senato Accademico Provvisorio. Le riunioni del Senato Accademico Provvisorio non saranno valide se non saranno presenti almeno tre membri. Il Senato Accademico Provvisorio decade il 31/12/2017. Entro il termine predetto sarà compito del Rettore avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato Accademico sulla base di quanto previsto dal presente Statuto.

3. Nelle more delle procedure di reclutamento del personale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi , il ruolo di direttore generale può essere attribuito a un soggetto di alta qualificazione professionale e con provata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali nominato dal Consiglio di amministrazione Provvisorio di cui al successivo comma 5, su proposta del Rettore.

4. Il Senato Accademico Provvisorio è convocato in prima seduta dal Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla costituzione dello stesso ed è presieduto dal Decano (professore di prima fascia più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, più anziano anagraficamente). In tale occasione è anche costituito il seggio elettorale per l'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. L'elettorato attivo è costituito dai membri del Senato Accademico Provvisorio. Risulta eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procederà immediatamente a una seconda votazione, in cui risulterà eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo. Il seggio elettorale è nominato seduta stante. Sarà cura del Decano trasmettere il verbale dell'avvenuta elezione al Ministero per la nomina. Nelle more del decreto di nomina, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Direttore della Scuola Sperimentale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio è costituito dal Rettore, che lo presiede, e da due membri esterni al GSSI, di cui uno designato dal Presidente dell'INFN e l'altro nominato dal Senato Accademico Provvisorio su proposta del Rettore, scelto tra persone di alta qualificazione non incardinate nel GSSI. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio rimane in carica due anni.

6. Allo scopo di regolare la transizione delle attività della Scuola Sperimentale verso il GSSI e fino alla nomina del Rettore, il Direttore della Scuola potrà stipulare apposite convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti di ricerca. A partire dal 01/01/2018 il GSSI opererà in regime di contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 240/2010.

16A05511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2016.

Approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che prevede, tra l'altro, all'art. 37 un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 49 - assicurazione del raccolto;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001; approvato con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 «Modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizoozie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2013 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015 riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero;

Visto l'atto CSR n. 23 della seduta dell'11 febbraio 2016, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'intesa della sullo schema di decreto di approvazione del Piano riassicurativo agricolo annuale;

Considerata la nota del 19 maggio 2016 con la quale, a seguito del confronto istruttorio con la Commissione europea, si è deciso di ritirare la notifica Aiuti di Stato/Italia SA.43885 (2015/N);

Considerato che con nota del 15 giugno 2016 sono state comunicate alla Conferenza Stato-regioni le conseguenti modifiche;
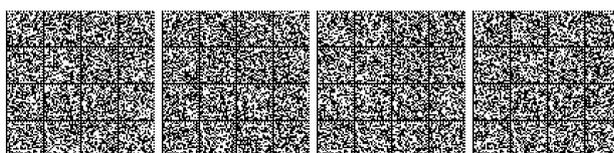
Ritenuto di dover modificare conseguentemente lo schema di provvedimento di cui all'atto CSR n. 23 dell'11 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Fondo: il Fondo di riassicurazione;

b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal presente decreto;

c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale così come definito all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione;

e) Trattato: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la Cedente e il Fondo;

f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura;

g) Avversità catastrofali: avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale secondo la definizione del punto 35(34) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente è tenuta a pagare agli assicurati/agricoltori eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorché derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati;

i) Rapporto sinistri/premi o loss/*ratio*: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo;

j) Retrocessione: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi;

k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione;

l) Assicurati: le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall'allegato I del reg. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria così come definita al punto 35 (10) degli orientamenti;

m) Azienda in difficoltà: aziende agricole di produzione primaria così come definite dal punto 35.15 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2014/2020;

n) fitopatie: fitopatie conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del reg. 702/2014, all'art. 37 del reg. 1305/2013 e all'art. 49 del reg. 1308/2013.

Art. 2.

Finalità

1. Il Piano stabilisce le modalità operative del Fondo, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.

2. I contratti assicurativi coperti dal Fondo sono quelli previsti dal PAAN e stipulati con PMI, che hanno presentato domanda di assicurazione agevolata, operanti nel settore della produzione agricola primaria, non in difficoltà tranne laddove la difficoltà non siano state causate da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili, epizoozie/fitopatie. Le PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, non sono ammesse alla stipula dei contratti.

3. Le linee agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:

a) polizze che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) a carico di una o più colture a seguito di avversità catastrofali e fitopatie;

b) polizze sulle perdite causate da epizoozie negli allevamenti, a copertura di:

valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;

mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;

costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti;

c) altre polizze sperimentali e innovative previste dal PAAN.

Art. 3.

Forme di riassicurazione ammesse

1. Il Fondo di riassicurazione può operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali.

2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione è stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate.

3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo può stabilire la tecnica riassicurativa più confacente, purché si rispettino i seguenti criteri:

a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo può accettare su un singolo portafoglio non può superare l'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso;

b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.
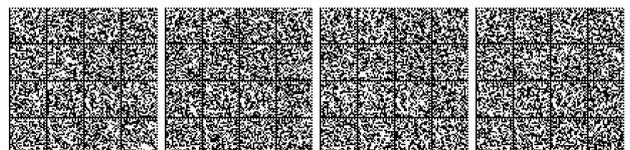
Art. 4.

Retrocessione

1. Il Fondo può ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacità riassicurativa.

2. È facoltà del Fondo scegliere la forma di retrocessione più idonea i cui termini e condizioni sono stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato.

3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresì, della loro stabilità patrimoniale.

Art. 5.

Modalità di sottoscrizione e regolazione dei premi e dei risarcimenti

1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.

2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esigenza di garantire la continuità nella sperimentazione di coperture assicurative innovative;

b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;

c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio;

d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente;

e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;

f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalità stabilite;

g) priorità eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilità del Fondo è riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.

4. Ogni Cedente può stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.

5. Tutte le modalità di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.

Art. 6.

Relazione annuale e riserva di stabilizzazione

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione deve essere articolata anche a livello territoriale regionale e deve contenere:

a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;

b) analisi dei rischi assicurati;

c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;

d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.

2. Il Fondo ha la facoltà di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non può superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al fine di garantire l'operatività del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 non venga approvato un nuovo piano riassicurativo, le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino all'approvazione di un nuovo piano.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1936

16A05363

DECRETO 7 luglio 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;
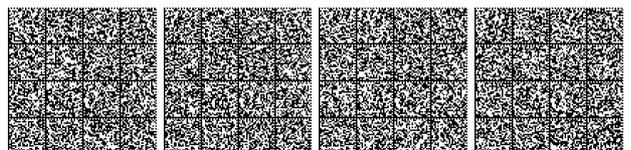
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». La descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Cardo	Trinaseed	3524	A	Raccuia Salvatore Antonino

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A05368

DECRETO 7 luglio 2016.

Rettifica del decreto 1º febbraio 2016, recante: «Iscrizione di varietà vegetali ortive nel relativo registro nazionale».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestio-

ne degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo Direttore generale.

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2016 n. 2848, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 39 del 17 febbraio 2016 recante «Iscrizione di varietà vegetali ortive nel relativo Registro nazionale»;

Considerato che per le varietà ortive identificate con i codici SIAN 3579, 3580, 3610, 3597, 3575, 3534, 3500, 3498, 3497 e 3499 è stato erroneamente indicato il responsabile della conservazione in purezza;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2848, specificatamente per la parte relativa alle varietà ortive identificate con i codici SIAN 3579, 3580, 3610, 3597, 3575, 3534, 3500, 3498, 3497 e 3499;

Decreta:

Articolo unico

La tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 1° febbraio 2016, n. 2848, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2016, recante «Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale» è modificata come di seguito riportato.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Anguria	Mocambo	3579	A	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	Zagor	3580	A	Meridiem Seeds S.L.
Anguria	Surprise	3610	A	Hollar Seeds
Anguria	Gea	3440	A	Tera Seeds s.r.l. Cons.
Carciofo	VTS4	3450	A	Vitro Sele s.r.l.
Cavolo cappuccio bianco	Tesoro	3519	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Cavolo rapa	Testardo	3520	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Cetriolo	Gustoff	3537	A	Blumen Group S.p.A.
Cetriolo	Green River	3597	A	Hannong Seeds
Cetriolo	Gipsy	3575	A	Meridiem Seeds S.L.
Melone	Maurilio	3572	A	ISI Sementi S.P.A.
Pisello a grano rotondo	Darius	3475	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola
Pomodoro	Lemure	3573	A	Blumen Group S.P.A.
Pomodoro	Moretto	3596	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola
Pomodoro	Vamos	3518	A	Eugen Seed s.r.l.
Pomodoro	Volleyball	3609	A	Eugen Seed s.r.l.
Pomodoro	Tylian	3515	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Giorgio V	3514	A	ISI Sementi S.p.A.
Pomodoro	Zumba	3534	A	Graines Voltz
Pomodoro	Anahita	3530	A	Med Hermes s.r.l.
Pomodoro	Alceste	3500	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Rigolettino	3498	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Giuggiolo	3497	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Rodelinda	3499	A	Nirit Seeds Ltd
Spinacio	Brutus	3523	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Spinacio	Olivia	3521	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Spinacio	Robusto	3522	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
Zucchino	Pantheon	3529	A	ISI Sementi S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A05369

DECRETO 8 luglio 2016.

Variazione della denominazione di varietà di mais e orzo distico iscritte al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;
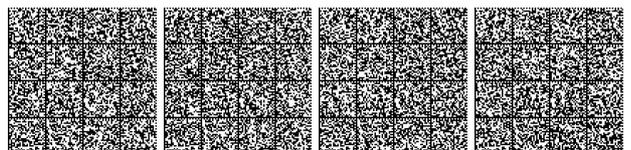
Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21, del 27 gennaio 2016, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata *KWS4565*;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 13 novembre 2012, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di orzo distico denominata Pandora;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Viste le proposte di nuove denominazione presentate dagli interessati e volte, in un caso, ad evitare che la medesima denominazione identifichi il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta e, nell'altro, a rendere la denominazione conforme a quella accolta dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO);

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione nel «Bollettino delle varietà vegetali» n. 1/2016 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais *KWS4565* è modificata in *Regina*.

La denominazione della varietà di orzo distico *Pandora* è modificata in *Idra*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: BLASI

16A05366

DECRETO 8 luglio 2016.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva del 13 giugno 2016, n. 2317, con la quale sono state impartite istruzioni circa gli atti di gestione degli uffici di seconda fascia della Direzione generale dello sviluppo rurale, nelle more del perfezionamento dell'incarico al nuovo direttore generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate nel Bollettino delle varietà vegetali n. 1/2016 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15924	**DKC5362**	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
15829	**P0362**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16154	Audace	200	HS	Caussade Semences – Francia
15484	**Mv 282**	200	HT	Agricultural Institute Centre for Agricultural Research, Hungarian Accademy of Science - Ungheria
15492	**Mv 352**	300	HS	Agricultural Institute Centre for Agricultural Research, Hungarian Accademy of Science - Ungheria
16155	Amparo	200	HT	Caussade Semences – Francia
15825	**P0164**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
15824	**P0312**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

16A05367
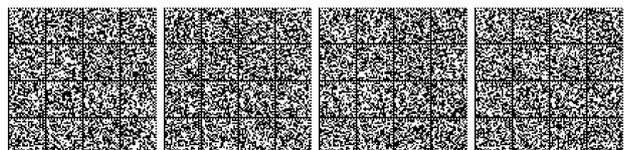
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° giugno 2016.

Interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche e per l'attuazione dell'Agenzia digitale italiana e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto il regime di aiuto n. SA.40950, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», attuato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regime di aiuto n. SA.40951, registrato in data 13 febbraio 2015, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga altresì il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e visti, in particolare, gli articoli 14 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale strumento di programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, al paragrafo 1 individua quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo tematico 1);

Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del
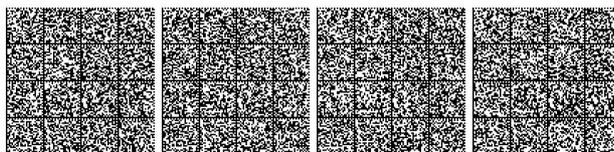
23 giugno 2015 e modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015;

Visto, in particolare, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Visto, inoltre, l'Asse I - Innovazione, Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, del sopra richiamato Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente, intesa come strategia di innovazione nazionale che individua specifiche aree tematiche prioritarie di intervento che riflettono un elevato potenziale imprenditoriale in termini di posizionamento competitivo, in grado di rispondere alle opportunità emergenti e ai futuri sviluppi del mercato;

Vista la nota della Commissione europea ARES (2016) n. 1730825 del 12 aprile 2016, con la quale la Commissione europea valuta soddisfatta la condizionalità ex ante 1.1 dell'Accordo di partenariato «esistenza di una strategia di specializzazione intelligente nazionale»;

Considerato che la Strategia nazionale di specializzazione intelligente rappresenta, in base a quanto previsto dall'Accordo di partenariato per l'Italia, il quadro strategico esclusivo per il disegno e l'attuazione degli interventi delle politiche di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione attuate nell'ambito dell'obiettivo tematico 1 di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

Considerato che, ai fini della definizione dei piani attuativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, la Strategia stessa prevede, lungo tutto l'arco del periodo di programmazione 2014-2020, l'aggiornamento del processo di scoperta imprenditoriale che ha portato alla individuazione delle aree di specializzazione nazionali e delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale;

Ritenuto, nell'ambito degli interventi di cui alla predetta Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, di definire particolari modalità e procedure, rispondenti alle specifiche caratteristiche ed esigenze delle imprese e dei territori interessati, per attuare uno o più bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, riguardanti unità produttive localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ai sensi della normativa comunitaria;

Considerato che, nelle more dell'istituzione e dell'avvio delle attività dei Gruppi di lavoro tematici previsti dalla governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui gli interventi di cui all'Azione 1.1.3 e all'Azione 1.1.4, nel caso di ricerca collaborativa, del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di giungere a una più puntuale definizione delle traiettorie tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale, sulla base dei contenuti delle proposte progettuali presentate;

Visto, altresì, l'art. 68 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni inerenti al finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e di assistenza rimborsabile, e, in particolare, il paragrafo 1, lettera *c)*, che prevede, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, che questi ultimi si possano calcolare forfettariamente secondo un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti, applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006, e, in particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del totale dei costi diretti ammissibili;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per alcuni tipi di operazioni o alcuni progetti facenti parti di operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici 056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, e attuate nell'ambito di una delle priorità di investimento previste dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, paragrafo 2, lettera *b)*, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, e paragrafo 4, lettera *f)*, del citato regolamento (UE) n. 1301/2013;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Considerata l'esigenza di favorire, nell'attuale congiuntura economica, la competitività dell'intero siste-

ma paese attraverso un intervento in grado di suscitare e raccogliere le proposte innovative che comportino significativi avanzamenti tecnologici e, al contempo, di focalizzare il campo di intervento su specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), riguardanti anche le ICT, così come definite nell'ambito del programma quadro comunitario di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020, ritenute la chiave di volta per realizzare lo sviluppo continuo e sostenibile dell'attività delle imprese industriali;
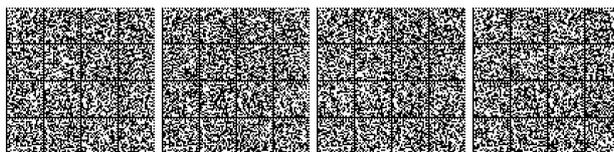
Considerato, altresì, sempre al fine di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di riservare il presente intervento a progetti di rilevante dimensione, che richiedono maggiori garanzie in termini di strutturazione, anche finanziaria, e meglio rispondono alle strategie di ricerca e sviluppo per il conseguimento dei risultati attesi;

Ritenuto che per il raggiungimento delle predette finalità sia necessario un intervento di adeguata selettività, che contemperi l'esigenza di un'elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi a una platea articolata di soggetti, comprendenti oltre alle imprese industriali anche centri di ricerca, e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) «Regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

d) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli;

e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;

f) «regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del Regolamento GBER;

h) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

i) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;

l) «Programma Horizon 2020»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011;

m) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie del Programma Horizon 2020, riportate, con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e caratterizzate da multidisciplinarietà (attraversano numerose aree tecnologiche) e da un'alta intensità di conoscenza e associate a un'elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita e l'occupazione, poiché sviluppano soluzioni o miglioramenti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici;

n) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

o) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

p) «organismo di ricerca»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

q) «Centro di ricerca»: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca;

r) «*spin-off*»: una società di capitali il cui capitale sociale, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è detenuto per almeno il 30 per cento da un organismo di ricerca e che, alla stessa data, non dispone di almeno due bilanci approvati;

s) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati.

Art. 2.

Ambito operativo e risorse disponibili

1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei territori delle Regioni meno sviluppate, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo:

a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lettera *b)*;

b) che presentano le caratteristiche e si inquadrano nell'ambito di uno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto ed indicati nell'allegato n. 1;

c) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego delle specifiche tecnologie abilitanti fondamentali di cui all'allegato n. 1, così come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020, e riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto sono rese disponibili, a valere sull'Asse I, Azione 1.1.3. del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, risorse finanziarie pari a euro 200.000.000,00. Tali risorse sono destinate ad entrambi gli interventi agevolativi di cui all'allegato n. 1, con una riserva del 20 per cento delle risorse stesse in favore dell'intervento agevolativo «Agenda digitale», operante per la durata

di dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1.

4. Per il finanziamento dello strumento di garanzia, istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, sono accantonate risorse finanziarie, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, per un ammontare pari a euro 4.000.000,00 corrispondente al 2 per cento delle risorse di cui al comma 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'art. 4:

a) le imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) i Centri di ricerca con personalità giuridica.

2. Limitatamente ai progetti proposti congiuntamente con uno o più soggetti di cui al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni anche:

a) i liberi professionisti;

b) gli *spin-off*;

c) i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con uno o più soggetti di cui al comma 2, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto in caso di presentazione congiunta del progetto da parte di più soggetti. Nel caso di contratto di rete, il soggetto capofila è l'organo comune, che deve pertanto essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non può essere un'impresa artigiana.

4. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio delle Regioni meno sviluppate;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;

d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;

f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) presentare un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato di cui all'art. 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 3 almeno pari a 0,8;

h) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80.

5. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compati-

bili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c)* e *g)*.
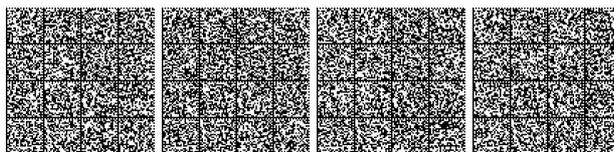
6. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *c)*, si specifica che, qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento, ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui allo stesso comma 4, lettera *c)*, concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati.

Art. 4.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali riportate, con riferimento a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto, nell'allegato n. 1, le cui tematiche rilevanti ed i settori applicativi sono direttamente riconducibili alle aree tematiche individuate dalla strategia nazionale di specializzazione intelligente, secondo la tavola di ricongiunzione riportata nell'allegato n. 2.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) essere realizzati, dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nelle regioni meno sviluppate;

b) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 e fino a euro 40.000.000,00;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7 e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovvero termini più brevi ove resi necessari dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse comunitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi;

e) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.

Art. 5.

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati con risorse comunitarie.

3. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera *b)*, del regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di

sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.

4. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.

Art. 6.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del regolamento GBER, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, fino a una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

a) per i costi e le spese relative alle attività di ricerca industriale:

1) 60 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 50 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 40 per cento per le imprese di grande dimensione;

b) per i costi e le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 25 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 15 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. La misura effettiva del contributo alla spesa di cui al comma 1 è correlata al punteggio di cui all'art. 8, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata moltiplicando la misura di cui al comma 1 per il rapporto tra il punteggio conseguito e quello massimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento.

3. La misura effettiva del contributo diretto alla spesa di cui al comma 2 è elevata, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento GBER, di 10 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un Organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'Organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione effettiva e stabile a livello internazionale tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, lettera *a)*;

c) qualora il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra imprese, di cui almeno una è una PMI, e ciascuno dei soggetti proponenti non sostenga da solo più del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili.

4. Nel caso in cui il progetto agevolato sia concluso entro il 31 dicembre 2018, viene riconosciuta, in aggiunta a quanto previsto dai commi 2 e 3 e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 25 del regolamento GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa pari a 5 punti percentuali. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni, di cui all'art. 11, comma 4, previa verifica del rispetto delle intensità massime di aiuto.

5. Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in luogo del finanziamento agevolato, il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è elevato di 3 punti percentuali.

6. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra 1 e 8 anni, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all'art. 10. È facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 «Interventi aree depresse».

8. Il tasso agevolato del finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

9. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base di cui al comma 8, secondo quanto pre-

visto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
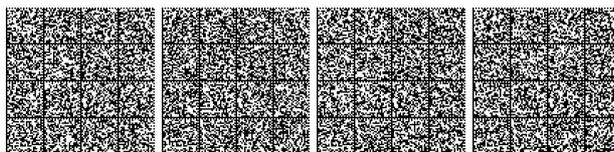
10. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.

11. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.

Art. 7.

Domanda e procedura di accesso

1. Il soggetto proponente presenta la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle proposte progettuali e della relativa documentazione, nei termini, con le modalità e secondo gli schemi definiti dal Ministero con successivo decreto a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle modalità di determinazione e rendicontazione dei costi ammissibili, sono fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui all'art. 8, comma 3, e il punteggio minimo complessivo per l'ammissibilità delle proposte progettuali di cui allo stesso art. 8, comma 3, e sono definiti gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare, per ciascun bando relativo a ciascuno degli interventi agevolativi previsti dal presente decreto e di cui all'allegato n. 1, una o più domande di accesso alle agevolazioni fino al limite di 40 milioni di spese e costi ammissibili. Al superamento di tale limite, la relativa domanda non è considerata ammissibile.

3. La proposta progettuale deve essere corredata della documentazione indicata nel decreto di cui al comma l, tra cui, in particolare, quella concernente:

a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione;

b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l'elenco dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio e fine;

c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti.

4. La proposta progettuale e la documentazione di cui al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi disponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le proposte progettuali presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono considerate irricevibili.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8.

Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione

1. Il soggetto gestore provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;

b) il posizionamento del progetto nell'ambito di un'eventuale più articolata strategia di gruppo;

c) la coerenza della proposta con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;

d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5;

e) la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità di cui al comma 3;

f) la pertinenza e la congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità massime di aiuto indicate all'art. 6;

g) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

2. Il soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negoziazione con l'impresa, al fine di rimodularli per massimizzare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo e alla capacità propria del progetto stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese.

3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati nell'allegato n. 3, determinando per ciascuno di tali criteri il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto nel decreto di cui all'art. 7, comma 1. In caso di progetto congiunto, i punteggi sono riferiti all'insieme dei soggetti proponenti. Per i soggetti co-proponenti di cui all'art. 3, comma 2, in considerazione delle loro specificità, non si applicano i criteri
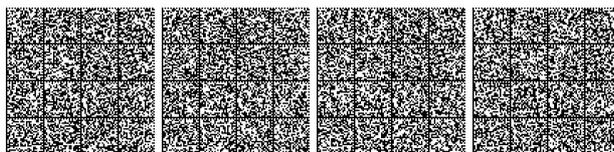
relativi alle caratteristiche del soggetto proponente, di cui alla lettera A, punto 3 dell'allegato n. 3. Per gli Spin-off, in particolare, l'organismo di ricerca che ne detiene almeno il 30 per cento del capitale sociale ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo Spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'art. 7, la proposta definitiva di cui all'art. 9, il decreto di concessione di cui all'art. 10 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'art. 7, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo *spin-off*, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello *spin-off* stesso.

4. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto gestore invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo schema definito con il decreto di cui al medesimo art. 7, comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di ammissibilità o meno alla successiva fase negoziale. Ricevute le risultanze istruttorie, il Ministero dà comunicazione degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, invitando lo stesso, in caso di esito positivo, a presentare la documentazione utile alla definizione del decreto di concessione di cui all'art. 10, qualora non già prodotta in precedenza.

5. Qualora il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse discendere al di sotto della soglia minima di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese ammissibili esposte nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile.

6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase della negoziazione con il soggetto proponente, per le finalità e secondo le modalità indicate al comma 2.

7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero richiede, direttamente o per il tramite del soggetto gestore, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase di negoziazione è conclusa entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall'eventuale completamento della documentazione richiesta al soggetto proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal soggetto proponente e dal soggetto gestore.

Art. 9.

Presentazione della proposta definitiva

1. A conclusione ed in esito dell'attività negoziale di cui all'art. 8, il soggetto proponente compila la proposta definitiva del progetto con le modalità indicate nel decreto di cui all'art. 7, comma 1, e la presenta al soggetto gestore entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui all'art. 8, comma 7, pena la decadenza della proposta stessa.

2. La proposta definitiva deve contenere tutta la documentazione sostitutiva o integrativa di quella già presentata in fase di proposta progettuale, eventualmente prevista dal verbale di cui all'art. 8, comma 7, in quanto necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto concordate in sede di negoziazione.

3. Qualora l'attività negoziale si concluda senza concordare alcuna modifica progettuale, il soggetto proponente, entro il termine di cui al comma 1, trasmette al soggetto gestore solo la documentazione indicata nel verbale di cui all'art. 8, comma 7.

4. Il soggetto gestore provvede, nei venti giorni successivi al ricevimento, all'esame della proposta definitiva e della relativa documentazione, volto a verificare la corrispondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Completate le predette verifiche e accertata l'esistenza della ulteriore documentazione amministrativa individuata con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, il soggetto gestore provvede a trasmettere al Ministero la proposta di concessione delle agevolazioni.

Art. 10.

Decreto di concessione

1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della proposta del soggetto gestore di concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro trenta giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. In caso di progetti congiunti, il soggetto capofila deve trasmettere, nei termini di cui sopra e qualora non lo abbia allegato alla domanda di agevolazioni, il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati le spese ed i costi ritenuti ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazione per stato d'avanzamento di cui all'art. 11, comma 1, gli adempimenti a carico dello stesso soggetto beneficiario, il piano di restituzione delle quote di preammortamento e ammortamento del finanziamento agevolato, nonché le condizioni di revoca o per l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.

3. Nei casi indicati dall'art. 4, comma 1, del regolamento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 è subordinato alla notifica individuale e alla successiva valutazione da parte della Commissione eu-

ropea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
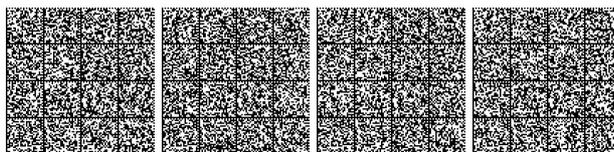
Art. 11.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l'ultima a saldo. Le richieste di erogazione per stato d'avanzamento sono facoltative ad eccezione di quella riferita alla data intermedia alla durata del progetto indicata nel decreto di concessione, che è obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento della spesa ammessa e deve essere presentata entro il secondo mese solare successivo alla data stessa, pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *f)*.

2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, il finanziamento agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, in un'unica soluzione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e caratteristiche sono definite con il decreto di cui all'art. 7, comma 1. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e secondo le modalità di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1.

3. La richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *h)*.

4. Per il contributo diretto alla spesa, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 per cento dello stesso contributo concesso, al netto dell'eventuale maggiorazione di cui all'art. 6, comma 4. Il residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti previsti dall'art. 13.

5. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 60 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo, che è disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3 e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del decreto di concessione definitiva di cui all'art. 13, comma 3.

6. Il Ministero trasferisce al soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno.

7. Le modalità e gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma l.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, il Soggetto gestore provvede a:

a) verificare, dall'esame della documentazione tecnica prevista a corredo della domanda, il corretto andamento delle attività;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal provvedimento di cui all'art. 7, comma 1;

d) verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 6, comma 11;

e) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso delle rate relative ad eventuali altri finanziamenti ottenuti a valere sul fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) calcolare le agevolazioni spettanti;

i) effettuare, con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, una verifica in loco secondo quanto previsto all'art. 13, comma 2;

l) richiedere al Ministero ed erogare le quote di agevolazioni, come determinate ai sensi del presente articolo.

Art. 12.

Variazioni

l. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. Relativamente alle variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo, il soggetto gestore procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conseguenti proposte al Ministero al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso.

3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

4. Tutte le altre variazioni, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'*iter* agevolativo.

Art. 13.

Verifiche, controlli ed ispezioni

1. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di cui all'art. 11, comma 1, e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni.

2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento e prima dell'erogazione stessa, effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero, ai fini dell'adozione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR.

4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

5. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e del soggetto gestore e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere conservata, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali in materia, per almeno 10 anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE) 1303/2013, il Ministero può stabilire un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al soggetto beneficiario. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Art. 14.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, con provvedimento del Ministero, adottato sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal soggetto gestore, in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo;

c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti negativi della verifica di cui all'art. 13, comma 1, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 2, lettera *c)*;

f) mancata presentazione dello stato d'avanzamento obbligatorio entro la data e nella misura di cui all'art. 11, comma 1;

g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, per la realizzazione del progetto;

h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;

i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso;

l) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione di cui all'art. 10.

2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli in-

teressi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma l, lettere *g)* e *h)*, la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi.

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera *i)*, la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine l'istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione, è presentata al Ministero e comunicata al soggetto gestore, che verifica la documentazione prodotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo.

Art. 15.

Monitoraggio, valutazione e pubblicità

1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine il decreto di cui all'art. 7, comma 1, determina gli indicatori e i valori-obiettivo previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonché le informazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in merito agli stessi.

2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012 e dell'art. 15, comma 7, del decreto interministeriale 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. I contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle relative informazioni sono indicati nel decreto di cui all'art. 7, comma l.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le corrispondenti intensità di aiuto.

4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore e dal Ministero;

b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;

c) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Art. 16.

Ulteriori obblighi derivanti dall'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti al rispetto delle direttive operative stabilite per i soggetti beneficiari degli interventi del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR con uno specifico provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1929

Allegato n. 1

(Art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 3, art. 4, comma 1, e art. 7, comma 2)

A) INTERVENTO AGEVOLATIVO «INDUSTRIA SOSTENIBILE».

L'intervento è finalizzato a sostenere un modello di produzione industriale sostenibile, definito a livello europeo, che risponda contemporaneamente a un obiettivo di crescita intelligente, per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, a un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, e a un obiettivo di crescita inclusiva, per sostenere un'economia con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e territoriale. Tale modello prefigura il rinnovamento dell'industria cosiddetta «matura» e la promozione di un'industria «evoluta», facendo leva sulla capacità di integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le dimensioni economica, sociale e ambientale

Con l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento agevolativo alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, che presentano adeguate ricadute nelle seguenti tematiche rilevanti - riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come illustrato nell'allegato n. 2 (Tavola 1) - caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali, di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali e con

un maggior grado di incidenza sui predetti obiettivi del modello di produzione industriale sostenibile, dove le KETs risultano decisive per lo sviluppo della competitività dell'industria nazionale.

Non sono ammissibili a valere sul presente intervento agevolativo i progetti che, in ragione dell'attività svolta e delle relative caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere sull'intervento agevolativo «Agenda digitale», concernente i grandi progetti strategici nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell'Agenda digitale italiana.

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI (KETs - *Key Enabling Technologies*)

IS.1 - Micro-Nanoelettronica

IS.2 - Nanotecnologia

IS.3 - Fotonica

IS.4 - Materiali avanzati

IS.5 - Sistemi avanzati di produzione

IS.6 - Biotecnologia industriale

TEMATICHE RILEVANTI (nelle quali presentano ricadute le suddette tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali)

A. Processi e impianti industriali

A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili

A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti

A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse

A.4. Manifattura incentrata sull'uomo

A.5. Materiali per la produzione industriale

B. Trasporti su superficie e su via d'acqua

B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità

B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva

B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente

B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità

B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture

B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza

C. Aerospazio

C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili

C.2 Tecnologie per sicurezza e security

C.3 Tecnologie di trasporto spaziale

C.4 Tecnologie operative spaziali

C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza

D. TLC

D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica

D.2 Componenti innovative

D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test

E. Tecnologie energetiche

E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico

E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia

E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile

E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti

E.5. Energie rinnovabili

F. Costruzioni eco-sostenibili

F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni

F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito

G. Tecnologie ambientali

G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale

G.2 Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito

B) INTERVENTO AGEVOLATIVO «AGENDA DIGITALE».

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», prevede, tra l'altro, misure per la concreta applicazione dell'Agenda digitale italiana. In particolare, l'art. 19, comma 1, introduce, all'art. 20 del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il comma 3-*bis*, con il quale è prevista la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione in conformità al programma europeo Horizon 2020.

L'industria delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche (nel seguito, *ICT)*, si configura come fattore dominante della crescita delle economie più avanzate e mantiene la leadership a livello mondiale degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, alimentati sia dalla grande dinamicità interna al settore, sia dalla domanda d'innovazione degli altri settori industriali, per i quali le ICT risultano essere fattore onnipresente di amplificazione, se non addirittura vettore indispensabile dell'innovazione.

Alla luce di quanto sopra, al fine di massimizzare l'efficacia dell'intervento agevolativo, si ritiene di focalizzare il campo di intervento del presente intervento agevolativo sulle seguenti specifiche tecnologie abilitanti di Horizon 2020 riguardanti le ICT e sui seguenti determinati settori applicativi - riconducibili alle aree tematiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come illustrato nell'allegato n. 2 (Tavola 2) - caratterizzati da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e nei quali il tessuto industriale italiano è in condizioni di recepire e industrializzare rapidamente i risultati della ricerca.

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI (KETs - *Key Enabling Technologies*)

AD.1 - Tecnologie per la nano-elettronica e la fotonica (*Nano-electronic technologies and Photonics*)

AD.2 - Tecnologie per l'innovazione di sistemi di comunicazione ottica e senza fili (*Smart optical and wireless network technologies*)

AD.3 - Tecnologie per l'Internet delle cose (*Technologies for Internet of Things*)

AD.4 - Tecnologie per l'innovazione della virtualizzazione delle piattaforme, delle infrastrutture e dei servizi digitali (*Advanced Cloud Infrastructures & Services*)

AD.5 - Tecnologie per la valorizzazione dei dati su modelli aperti e di grandi volumi (*Open Data and Big Data innovations*)

AD.6 - Tecnologie per l'innovazione dell'industria creativa, dei contenuti e dei media sociali (*Technologies for creative industries & social media*)

AD.7 - Tecnologie per la sicurezza informatica (*Cyber Security*)

SETTORI APPLICATIVI (nei quali presentano ricadute le suddette tecnologie abilitanti fondamentali, caratterizzati da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali)

A. Salute e assistenza (*Health*)

B. Cultura e turismo (*Cultural Heritage*)

C. Mobilità e trasporti (*Smart Transport*)

D Energia e ambiente (*Smart & Clean Energy*)

E. Monitoraggio e sicurezza del territorio (*Environment*)

F. Modernizzazione della pubblica amministrazione (*Smart Government*)

G. Telecomunicazioni (*Electronic communications*)

H. Fabbrica intelligente (*Smart manufacturing*)
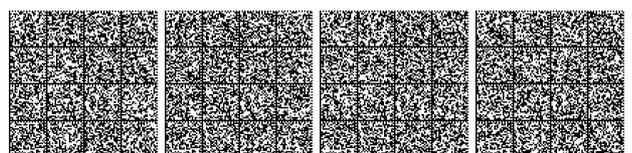
Allegato n. 2
(Art. 4, comma 1)

Tavola 1 - Ricongiunzione tra le Tematiche rilevanti relative all'intervento agevolativo "Industria sostenibile" e le traiettorie tecnologiche della Strategia Nazionale di specializzazione intelligente (S3)

<table>
<tr><th>TEMATICHE RILEVANTI</th><th>TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3</th><th>AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Processi e impianti industriali</td></tr>
<tr><td>A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili</td><td>Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale</td><td rowspan="5">Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente</td></tr>
<tr><td>A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti</td><td>Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata</td></tr>
<tr><td>A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse</td><td>Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale</td></tr>
<tr><td>A.4. Manifattura incentrata sull'uomo</td><td>Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata</td></tr>
<tr><td>A.5. Materiali per la produzione industriale</td><td>Materiali innovativi ed ecocompatibili</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Trasporti su superficie e su via d'acqua</td></tr>
<tr><td>B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità</td><td rowspan="5">Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone</td><td rowspan="5">Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente</td></tr>
<tr><td>B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva</td></tr>
<tr><td>B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente</td></tr>
<tr><td>B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità</td></tr>
<tr><td>B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture</td></tr>
<tr><td>B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza</td><td>Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale
Materiali innovativi ed ecocompatibili</td><td>Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente</td></tr>
</table>

Segue Allegato n. 2 – Tavola 1

TEMATICHE RILEVANTI	*TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3*	*AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO*
C. Aerospazio		
C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili	Riduzione dell'impatto ambientale (green engine) UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (Ultra-léger motorisé)	Aerospazio e Difesa
C.2 Tecnologie per sicurezza e security	Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina Sistema air traffic management avanzato Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati	
C.3 Tecnologie di trasporto spaziale	Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro	
C.4 Tecnologie operative spaziali	Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione	
C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza	Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati	
D. TLC		
D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica	Sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
D.2 Componenti innovative		
D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test		

Segue Allegato n. 2 – Tavola 1

<table>
<tr><th>TEMATICHE RILEVANTI</th><th>TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3</th><th>AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO</th></tr>
<tr><td colspan="3">E. Tecnologie energetiche</td></tr>
<tr><td>E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico</td><td rowspan="5">Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita</td><td rowspan="5">Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente</td></tr>
<tr><td>E.2. Tecnologie di stoccaggio dell’energia</td></tr>
<tr><td>E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile</td></tr>
<tr><td>E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti</td></tr>
<tr><td>E.5. Energie rinnovabili</td></tr>
<tr><td colspan="3">F. Costruzioni eco-sostenibili</td></tr>
<tr><td>F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni</td><td>Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale</td><td rowspan="2">Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente</td></tr>
<tr><td>F.2. Sicurezza dell’ambiente costruito</td><td>Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio</td></tr>
<tr><td colspan="3">G. Tecnologie ambientali</td></tr>
<tr><td>G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale</td><td>Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari</td><td>Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente</td></tr>
<tr><td>G.2 Tecnologie per la gestione dell’ambiente naturale e del costruito</td><td>Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio

Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale</td><td>Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente</td></tr>
</table>
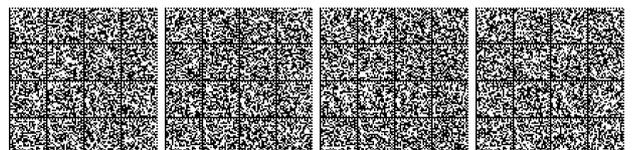
Tavola 2 - Ricongiunzione tra i Settori applicativi relativi all'intervento agevolativo "Agenda digitale" e le traiettorie tecnologiche della Strategia Nazionale di specializzazione intelligente (S3)

SETTORE APPLICATIVO	***TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3***	***AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO***
A. Salute e assistenza (Health)	Active & healthy ageing: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare	Salute, alimentazione, qualità della vita
	E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività	
	Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata	
	Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico	
B. Cultura e turismo (Cultural Heritage)	Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy	Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività
	Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici	
	Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale	
	Tecnologie per le produzioni audio-video, gaming ed editoria digitale	
C. Mobilità e trasporti (Smart Transport)	Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
	Sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things	
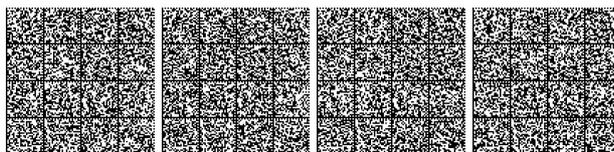
Segue Allegato n. 2 – Tavola 2

SETTORE APPLICATIVO	***TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3***	***AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO***
D. Energia e ambiente (Smart & Clean Energy)	Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale	Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
	Materiali innovativi ed ecocompatibili	
	Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie	
	Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari	
	Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment	
	Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita	
	Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
E. Monitoraggio e sicurezza del territorio (Environment)	Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
	Sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things	
	Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari	Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
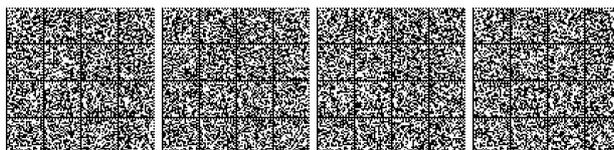
Segue Allegato n. 2 – Tavola 2

SETTORE APPLICATIVO	***TRAIETTORIE TECNOLOGICHE S3***	***AREA TEMATICA NAZIONALE DI RIFERIMENTO***
F. Modernizzazione della pubblica amministrazione (Smart Government)	Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
G. Telecomunicazioni (Electronic communications)	Sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet of things	Agenda Digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente
	Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della web economy	
H. Fabbrica intelligente (Smart manufacturing)	Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale	Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente
	Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata	
	Materiali innovativi ed ecocompatibili	
	Tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie	
	Sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment	
	Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita	

Allegato n. 3

(Art. 3, comma 4 e art. 8, comma 3)

Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale

A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità tecnico-organizzativa: capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade;

2) qualità delle collaborazioni: con particolare riferimento agli Organismi di ricerca coinvolti in qualità di consulenti;

3) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente:

i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, da determinare sulla base del seguente rapporto: *Cflow/(Fa / N)*, dove: «*Cflow*» indica il valore medio degli ultimi due bilanci della somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell'esercizio incrementato degli oneri straordinari ed al netto dei proventi straordinari) e degli ammortamenti; «*Fa*»: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai sensi dell'art. 6; «*N*»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni;

ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a medio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo;

iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valutare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato.

B) Qualità della proposta progettuale, da valutare sulla base dei seguenti elementi:

1) fattibilità tecnica: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative e con particolare riguardo alla congruità e pertinenza dei costi e alla tempistica prevista;

2) rilevanza dei risultati attesi: da valutare rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale;

3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto.

C) Impatto del progetto. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: da valutare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi;

2) potenzialità di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori.

Le modalità di determinazione dei punteggi, i valori massimi e le soglie minime relativi ai criteri e agli elementi di cui sopra sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, del presente decreto.

16A05392

DECRETO 9 giugno 2016.

Riprogrammazione delle risorse destinate ai bandi in favore di progetti di ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e modifiche alla disciplina degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013 che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2013 che consente l'utilizzo delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto, altresì, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione

europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Horizon 2020», nel seguito «bando Horizon 2020»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del citato decreto 20 giugno 2013 che rende disponibili, per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Horizon 2020», l'importo di € 300.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013 che stabilisce che, la prima erogazione delle agevolazioni può essere disposta a titolo di anticipazione e che, al fine di garantire tale anticipazione, il Ministero può procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, che fissa le modalità per l'attuazione del «bando Horizon 2020» e che, tra l'altro, all'art. 2, comma 1, prevede un accantonamento pari al 2 per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto all'art. 12, comma 3, del predetto decreto 20 giugno 2013, pari, quindi, a € 6.000.000,00;

Considerato che, pertanto, risultano effettivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Horizon 2020» di cui al predetto decreto 20 giugno 2013 risorse pari a € 294.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al più volte citato «bando Horizon 2020» in base alle quali il fabbisogno finanziario delle istruttorie concluse con esito positivo risulta pari a circa € 229.000.000,00;

Considerato che, pertanto, per il «bando Horizon 2020», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del 6 agosto 2015, sono necessarie risorse complessive pari a circa € 234.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risultano economie pari a circa € 66.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, nel seguito «bando Industria sostenibile»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto 15 ottobre 2014, che rende disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Industria sostenibile» l'importo di € 250.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, nel seguito «bando Agenda digitale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del suddetto decreto 15 ottobre 2014 che rende disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal «bando Agenda digitale» l'importo di € 150.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Visti, altresì, gli articoli 13, comma 2, di entrambi i citati decreti 15 ottobre 2014 che prevedono che una quota del finanziamento agevolato può essere erogata a titolo di anticipazione e che, al fine di garantire tale anticipazione, il Ministero può istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, degli stessi decreti;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 settembre 2015, n. 225, che, ai sensi degli articoli 13, comma 2, dei suddetti decreti 15 ottobre 2014, istituisce lo strumento di garanzia per l'erogazione dell'anticipazione del finanziamento agevolato in favore di progetti di ricerca e sviluppo a valere sul Fondo per la crescita sostenibile e costituisce il relativo fondo, da alimentare con il 2 per cento delle risorse disponibili;

Considerato che, pertanto, risultano effettivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dai predetti decreti 15 ottobre 2014 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, risorse pari a € 245.000.000,00, per il «bando Industria sostenibile», e pari a € 147.000.000,00, per il «bando Agenda digitale»;

Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al più volte citato «bando Industria sostenibile» in base alle quali il fabbisogno finanziario stimato delle domande per le quali il Soggetto gestore stesso ha comunicato alle imprese interessate l'avvio dell'istruttoria risulta pari a circa € 292.000.000,00;

Considerato che, pertanto, per il «bando Industria sostenibile», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con il citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, sono necessarie ri-

sorse complessive pari a circa € 298.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risulta un fabbisogno aggiuntivo di circa € 48.000.000,00;

Viste le risultanze istruttorie del Soggetto gestore relative al più volte citato «bando Agenda digitale» in base alle quali il fabbisogno finanziario delle domande per le quali il Soggetto gestore stesso ha comunicato alle imprese interessate l'avvio dell'istruttoria risulta pari a circa € 172.000.000,00;

Considerato, pertanto, che per il «bando Agenda digitale», tenuto conto del 2 per cento delle risorse disponibili da destinare allo strumento di garanzia istituito con il più volte citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 agosto 2015, sono necessarie risorse complessive pari a circa € 176.000.000,00 e che, pertanto, rispetto alla dotazione originaria, risulta un fabbisogno aggiuntivo di circa € 26.000.000,00;

Ritenuto opportuno, considerato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il «bando Industria sostenibile» e per il «bando Agenda digitale», al fine di completare la relativa attività istruttoria, reperire ulteriori risorse sopra quantificate in € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile» e € 26.000.000,00 per il «bando Agenda digitale», per un totale di € 74.000.000,00;

Ritenuto che, delle suddette risorse aggiuntive necessarie, € 66.000.000,00 possono derivare dalle sopra richiamate economie del «bando Horizon 2020» e € 8.000.000,00 da ulteriori destinazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, con il quale sono state determinate le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222;

Ritenuto opportuno introdurre, nell'anzidetto decreto ministeriale 24 luglio 2015, alcune modifiche finalizzate a:

a) meglio definire la disposizione concernente i criteri di ammissibilità dei progetti e, in particolare, quello che riguarda la quota minima a carico di ciascuno dei soggetti che propongono un progetto congiunto;

b) introdurre una norma transitoria che consenta ai soggetti che hanno presentato domanda per l'accesso alle agevolazioni del «bando Industria sostenibile», non agevolata a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il medesimo bando, di ripresentare domanda sull'analogo bando relativo all'industria sostenibile adottato ai sensi dello stesso decreto ministeriale 24 luglio 2015, nel rispetto delle relative condizioni e facendo salva, ai fini della data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo, la data della domanda originaria, nonché, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili alle agevolazioni che deve essere sostenuta da ciascuno dei co-proponenti prevista dal predetto «bando Industria sostenibile»;

c) semplificare le procedure di valutazione delle domande di agevolazioni, eliminando la fase delle istanze preliminari e della valutazione delle stesse da parte di specifici Comitati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni in favore delle domande pervenute e valutate positivamente, le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, dei DD.MM. 15 ottobre 2014 richiamati in premessa sono incrementate di:

a) € 48.000.000,00 per il «bando Industria sostenibile», la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 298.000.000,00;

b) € 26.000.000,00 per il «bando Agenda digitale», la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 176.000.000,00.

2. Al fabbisogno di cui al comma 1 si provvede, per € 66.000.000,00, con le economie derivanti dal «bando Horizon 2020» disciplinato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in € 234.000.000,00, e per € 8.000.000,00 a valere sul Fondo per la crescita sostenibile. I predetti € 8.000.000,00 sono, pertanto, attribuiti alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2.

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, recante «Condizioni per l'attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle
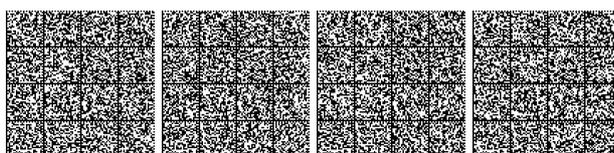
risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Progetti ammissibili)*. — 1. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00 e rispettare gli ulteriori criteri rispettivamente stabiliti per l'intervento Agenda digitale e per l'intervento Industria sostenibile dall'art. 4 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014.

2. In caso di presentazione del progetto congiuntamente da parte di più soggetti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermi restando i limiti di spesa ammissibile per l'intero progetto di cui al comma 1, ciascun partecipante deve concorrere con una quota della predetta spesa non inferiore a euro 3.000.000,00.

3. I progetti per i quali è stata presentata domanda di agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'"industria sostenibile"», non agevolati per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per il relativo bando, possono essere oggetto di domanda ripresentata a valere sull'analogo intervento previsto dal presente decreto, nel rispetto delle relative condizioni, entro e non oltre tre mesi dal correlato termine iniziale di presentazione delle domande. In tal caso, sono considerate valide, ai fini dell'avvio del progetto, la data della domanda originaria e, per i progetti congiunti, la quota minima dei costi complessivi ammissibili a carico di ciascun co-proponente, di cui all'art. 4, comma 4, lettera *d)*, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni»;

b) all'art. 7, comma 2, le parole «pari a massimo il 70 per cento» sono sostituite dalle parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento»;

c) all'art. 8, comma 1, le parole «di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 dei due DD.MM. 15 ottobre 2014»;

d) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «alla domanda presentata dal soggetto proponente», sono eliminate le parole «in esito alla valutazione di massima circa l'ammissibilità del progetto di cui all'art. 8 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2016
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1927

16A05391

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 153 del 26 febbraio 2014. (Ordinanza n. 358).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 47 del 6 febbraio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle Province di Roma, Frosinone e Latina nei giorni 20 e 21 maggio 2008»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014 recante: «Modifiche alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»;

Considerato che ai sensi della sopra citata ordinanza n. 153/2014, il Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio è stato nominato soggetto responsabile in sostituzione del Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della medesima Regione;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 530 dell'8 ottobre 2015 con cui sono state riorganizzate le competenze in materia di infrastrutture, ambiente e politiche abitative;

Vista la nota del 19 aprile 2016 con cui il segretario generale della Regione Lazio ha rappresentato che, a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali, le funzioni già attribuite al Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative in qualità di soggetto responsabile, con riferimento alle ordinanze n. 34/2012, n. 47/2013 e n. 125/2013, dovranno essere attribuite al Direttore regionale infrastrutture e politiche abitative;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle citate ordinanze, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013, il Direttore regionale infrastrutture e politiche abitative della Regione Lazio subentra nelle iniziative già affidate al Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della medesima Regione ai sensi dell'ordinanza n. 153/2014.

2. Al Direttore regionale infrastrutture e politiche abitative della Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, vengono intestate le contabilità speciali n. 3233, n. 5235 e n. 5256 di cui alle sopra citate ordinanze.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A05386

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità che ha colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008. Proroga della contabilità speciale n. 5256. (Ordinanza n. 359).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3765 del 7 maggio 2009, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4004 del 16 febbraio 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, recante: «Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 248 del 7 maggio 2015 recante: «Proroga della contabilità speciale n. 5256. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 125 del 21 novembre 2013 - Regione Lazio.»;

Vista la nota del 17 marzo 2016 con cui il Soggetto responsabile - Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio - ha chiesto la proroga del termine di durata della contabilità speciale n. 5256 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;
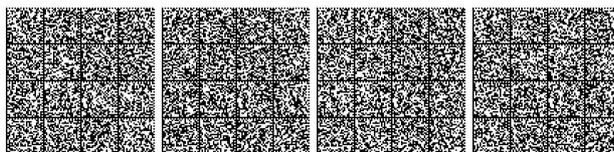
Vista la nota del 22 aprile 2016 con cui il Soggetto responsabile ha fornito i chiarimenti richiesti dall'Ufficio tecnico del Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Vista la nota del 31 maggio 2016 con cui l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di ricondurre la scadenza della contabilità speciale n. 5256 a complessivi trentasei mesi, decorrenti dalla data di adozione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1225 del 21 novembre 2013, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, il Direttore regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative della Regione Lazio, nominato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 153 del 26 febbraio 2014, titolare della contabilità speciale n. 5256, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 2 dicembre 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A05387

ORDINANZA 14 luglio 2016.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. (Ordinanza n. 360).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Viste le note della Regione autonoma della Sardegna dell'11 e del 15 marzo 2016;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna con nota del 5 maggio 2016;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale della protezione civile della Regione autonoma della Sardegna è nominato Commissario delegato ed opera a titolo gratuito.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle province, degli enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli enti e delle Agenzie del Sistema Regione, dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità, nonché della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un
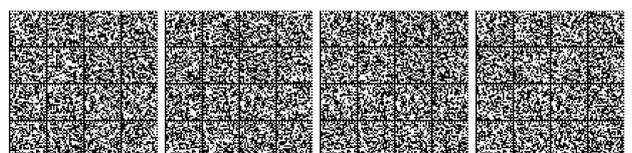
piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

d) l'individuazione dei comuni danneggiati.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole voci di spesa.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

7. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza di servizi delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

8. Fermo restando quanto stabilito al comma 9, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

9. In deroga all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, agli articoli 6, 7, 9, 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed agli articoli 146, 147, 150, 152, 154 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di incidenza o di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà; quando la mancata espressione del parere, ovvero il dissenso, siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione è rimessa al Presidente della Regione Sardegna, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta.

10. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento

di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016, nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Autonoma della Sardegna ed i comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato ed i Soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d)*, comma 2, dell'articolo 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.
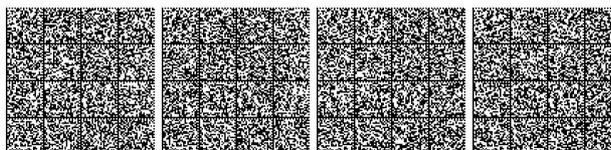
3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

a) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L’attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all’art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all’emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 30 settembre al 15 ottobre 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata all’uopo stabilendo nel piano degli interventi apposito tetto di spesa.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 30 settembre al 15 ottobre 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 15 ottobre 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati dal Commissario delegato con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 5-quinques della legge 24 febbraio 1992, n. 225, agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 novembre 2016, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. Eventuali oneri derivanti dal mancato rispetto dell'obbligo d'informazione sono posti a carico degli istituti bancari.

Art. 12.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it, sezione provvedimenti.

16A05388

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triminulet» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 882/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Triminulet»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIMINULET nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

21 compresse rivestite; A.I.C. n. 027359013 (in base 10) 0U2XT5 (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Triminulet» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05370
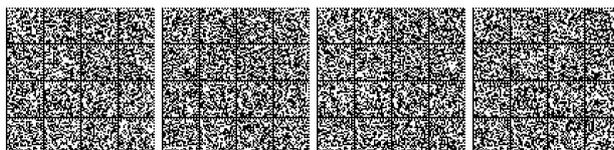
DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Planum» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 883/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Planum»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PLANUM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,15 mg + 0,03 mg compresse» 1 blister 21 compresse; A.I.C. n. 025247014 (in base 10) 0S2H96 (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Planum» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05371

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ginoden» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 884/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ginoden»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale GINODEN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«0,075 mg + 0,03 mg compresse rivestite» 21 compresse; A.I.C. n. 026435038 (in base 10) 0T6RGY (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ginoden» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05372

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Milvane» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 885/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al

registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Milvane»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MILVANE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«compresse rivestite» 21 compresse

AIC n. 027358011 (in base 10) 0U2WTV (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Milvane» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05385

DETERMINA 6 luglio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Etinilestradiolo e Gestodene Mylan Generics» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 886/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ETINILESTRADIOLO E GESTODENE MYLAN GENERICS;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 novembre 2015;

Vista la determinazione n. 1694/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2016, recante «Modifica del regime di fornitura di medicinali anticoncezionali, nella forma farmaceutica orale, appartenenti alle classi ATC G03AA/G03AB/G03AC»;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ETINILESTRADIOLO E GESTODENE MYLAN GENERICS nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«30 microgrammi/75 microgrammi compresse rivestite» 1X21 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 038808046 (in base 10) 150BHG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ETINILESTRADIOLO E GESTODENE MYLAN GENERICS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2016

Il direttore generale: PANI

16A05389

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbocaina»

Estratto determina V&A n. 1068/2016 del 7 giugno 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: n. 1 B.II.e.5.b Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito Soppressione di una più dimensioni di confezione, n. 2 B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche, n. 3 B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova, n. 3 B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica che non rientra nei limiti di specifica Approvati, n. 3 B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova, n. 1 B.II.a.3 *z)* Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito – Altra variazione, n. 1 B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, n. 1 B.II.b.5 *z)* Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione, n. 3 B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, n. 1 B.II.b.1.f) Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, per i medicinali sterili (compresi quelli fabbricati secondo un metodo asettico), ad esclusione dei medicinali biologici/immunologici, n. 1 B.II.b.2.a) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove, n. 1 B.II.b.3.z) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito – Altra variazione, n. 1 B.II.b.4.a) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto, n. 3 B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante), n. 3 B.II.b.2.c.1 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Esclusi il controllo dei lotti/
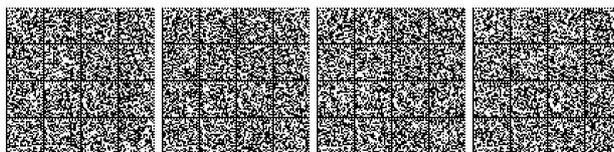
le prove, n. 1 B.II.e.1.a.3 Modifica del confezionamento primario del prodotto finito - Composizione qualitativa e quantitativa - Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici, n. 1 B.II.e.5.a.2 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione - Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate, n. 1 B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita, relativamente al medicinale CARBOCAINA, nelle forme e confezioni:

AIC n. 016691572 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml

Sostituzione del sito produttivo di prodotto finito:

AstraZeneca Pty Ltd,

10-14 Khartoum Road, North Ryde,

NSW 2113 Australia

(Produzione, confezionamento primario e secondario e controllo dei lotti)

1. AstraZeneca AB,

Forskargatan 18, SE-151 85 Södertälje, Sweden

(Rilascio lotti, ad esclusione dei controlli)

2. AstraZeneca Reims,

Parc Industriel Pompelle, Chemin de Vrilly, B.P. 1050, 51689 Reims Cedex 2, France

(Rilascio lotti, ad esclusione dei controlli)

3. AstraZeneca GmbH,

Tinsdaler Weg 183, D-22880 Wedel, Germany (Rilascio lotti, ad esclusione dei controlli)

- Modifiche sostanziali al processo produttivo

- Modifica della dimensione del lotto

- Modifiche ai controlli in corso di processo

- Modifiche ai parametri di specifica al rilascio ed al termine del periodo di validità del prodotto finito e dei relativi metodi analitici

- Modifiche al confezionamento primario e al numero di unità in una confezione: 5 fiale in PE da 10 ml

- Modifica della durata di conservazione del prodotto finito

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.p.a. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Ferraris, Via Ludovico Il Moro 6/C, 20080 - Basiglio - Milano (MI) Italia.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

B.II.e.5.a)2 Modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito - Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione - Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate)

È autorizzata altresì l'immissione in commercio del medicinale: CARBOCAINA, nella forma e confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PE da 5 ml (AIC n. 016691634), in sostituzione della confezione già autorizzata - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 5 ml (AIC n. 016691572) e contestuale eliminazione della confezione «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 10 ml (AIC n. 016691584), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.p.a.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in PE da 5 ml;

AIC n. 016691634;

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo: Mepivacaina HCl mg 20.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 016691634;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 016691634 - RNR – Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05364

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viapres»

Estratto determina V&A n. 1185/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.II.b.2.c.2) Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove, B.II.a.1 *a)* Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale - Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature, B.II.b.1 *a)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento secondario, B.II.b.1 *b)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito di confezionamento primario, B.II.b.1 *e)* Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili, B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale VIAPRES, nelle forme e confezioni:

AIC n. 027887025 - «4 mg compresse rivestite con film» 14 compresse divisibili;

AIC n. 027887049 - «6 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

AIC n. 027887052 - «6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

AIC n. 027887064 - «6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse;

AIC n. 027887076 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse divisibili.

— Introduzione del produttore del principio attivo LEBSA (Laboratorios Espinós Y Bofill S.A.) Barcelona – Spain, con supporto del DMF per il principio attivo Lacidipina.

— Introduzione del produttore del prodotto finito responsabile della produzione, del confezionamento, del controllo e del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.p.a. – Sede di Anagni (Frosinone).

— Modifica dell'impressione della compressa: CPR rivestite con film, bianche, rotonde, con una linea di frattura sul un lato.

Titolare AIC: CRINOS S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05365

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Risedronato Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 127/2016 del 4 luglio 2016

Medicinale: RISEDRONATO AUROBINDO.

Confezioni:

A.I.C. n. 040835 011 «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 023 «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 035 «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 047 «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 050 «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 062 «5 mg compresse rivestite con film» 140 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 074 «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 086 «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 098 «35 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 100 «35 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 112 «35 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 124 «35 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 136 «35 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 040835 148 «35 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Titolare AIC: AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/2263/001-003/R/001.

Con scadenza il 30 novembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/2263/001-003/IA/012 - C1A/2016/757, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A05381

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Avodart», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 129/2016 del 4 luglio 2016

Medicinale: AVODART.

Codice A.I.C.: 035895.

Dosaggio/Forma Farmaceutica «0,5 mg capsule molli».

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0304/001/R/002.

Con scadenza il 29 ottobre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A05382

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Stemflova», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 130/2016 del 4 luglio 2016

Medicinale: STEMFLOVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 042969 016 «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml.

Titolare AIC: IS Pharmaceuticals Limited.

Procedura Decentrata NL/H/2566/001/R/001.

Con scadenza il 30 marzo 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A05383

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di adozione del decreto n. 1220/PAC del 15 luglio 2016.

Si comunica che, con decreto n. 1220/PAC del 15 luglio 2016, sono state riassegnate le risorse non utilizzate con il Primo Riparto ai Beneficiari del Programma Nazionale per i Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, prevedendo l'incremento del Secondo Riparto finanziario, al fine di finanziarie la prosecuzione e il potenziamento dei servizi già oggetto di autorizzazione.

Tutta la documentazione è consultabile sul sito http://pacinfanzia-eanziani.interno.gov.it/.

16A05436

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valore dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto presidenziale n. 110 del 20 giugno 2016, all'appuntato scelto Gianluca Sciannaca, nato il 19 giugno 1974 a Catania è stata concessa la medaglia d'oro «Alla memoria» al Valore dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e non comune coraggio, interveniva, unitamente ad altri militari, presso un'abitazione dove era stato segnalato un furto in atto, non esitando a porsi alla ricerca degli autori, finché, raggiunto il sottotetto, a causa del cedimento di un lucernaio che tentava di attraversare, precipitava nella tromba delle scale, perdendo la vita a causa delle gravissime lesioni riportate. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio». — Ramacca (Catania), 9 gennaio 2016.

16A05380

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto ministeriale n. 768 del 9 giugno 2016, al Generale di Corpo d'Armata Alessandro Vannucchi, nato il 26 dicembre 1933 a Messina, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Comandante della Scuola Ufficiali, Comandante della Divisione Unità Mobili e Specializzate "Palidoro", Capo di Stato Maggiore del Comando Generale e Vice Comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di Comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 5 novembre 1952 - 26 dicembre 1997.

Con decreto ministeriale n.769 del 9 giugno 2016, al Generale di Corpo d'Armata Giovanni Marrocco, nato il 5 gennaio 1932 a Castrignano del Capo (LE), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Ispettore delle Scuole, Comandante della 2^ Divisione "Podgora" e, da ultimo, quello di Vice Comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 13 aprile 1951 - 30 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n.770 del 9 giugno 2016, al Generale di Corpo d'Armata Domenico Pisani, nato il 16 luglio 1933 a Sulmona (AQ), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei Carabinieri con la seguente motivazione: «Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo tra i quali spiccano quelli di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Comandante della 2^ Divisione "Podgora" e, da ultimo quello di Vice Comandante Generale. Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze Armate e della Nazione». Territorio nazionale, 5 novembre 1952 - 16 luglio 1997.

16A05390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere adottate dall'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura in data 27 maggio 2015 e 23 settembre 2015.

Con decreto interministeriale in data 10 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (E.N.P.A.I.A.) di cui all'allegato «B» del rogito in data 23 settembre 2015 del dott. Roberto Armati, notaio in Roma (rep. n. 15234, racc. n. 7559).

16A05373

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali in data 27 novembre 2015.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0008539 del 9 giugno 2016 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata il 27 novembre 2015 dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), recante le modifiche agli articoli 33, 41 e 43 del Regolamento della previdenza.

16A05374

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della «Humanitas Società cooperativa sociale», in Udine

Con deliberazione n. 803 del 13 maggio 2016 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Humanitas Società Cooperativa Sociale» con sede in Udine, codice fiscale 02757900309, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05393

Gestione commissariale della «G.W.S. Coop Multiservice Società cooperativa», in Grado

Con deliberazione n. 1154 del 23 giugno 2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «G.W.S. Coop Multiservice Società Cooperativa» con sede in Grado, codice fiscale 01140760313, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Luca Campestrini, con studio in Gorizia, Via Roma n. 20.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05394

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-173) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00